

# **Norme per il recepimento della direttiva DIRETTIVA (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 e norme di adeguamento e coordinamento ad essa della normativa dello Stato Italiano**

[L'asterisco indica disposizioni imposte dalla Direttiva europea, direttamente o indirettamente]

## **Art. 1 - Premessa**

[1] La presente legge costituisce recepimento ed attuazione della direttiva (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

[2] Le disposizioni della presente legge si applicano alle armi da fuoco delle categorie A, B, C dell'allegato I della direttiva.

## **Art. 2 - Armieri<sup>1</sup>**

[1] Ai fini della normativa sulle armi da sparo con il termine "armiere" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un'attività professionale consistente, integralmente o in parte, in una o più fra le attività seguenti:

- a) fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione, modifica o trasformazione o manutenzione di armi da fuoco o componenti essenziali;
- b) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni.

[2] La licenza di fabbricazione ricomprende ogni attività di cui alla lettera a); la licenza di riparazione autorizza a riparare, modificare o trasformare armi da fuoco comuni e loro parti: la licenza per il commercio di armi ricomprende ogni attività diversa da quelle di fabbricazione o riparazione.<sup>2</sup> La licenza per la fabbricazione di armi portatili da guerra ricomprende la licenza per la fabbricazione di armi comuni.

[3] Per fabbricazione si intende l'attività industriale o artigianale diretta alla produzione di armi da fuoco o ad aria o gas compressi o munizioni o all'assemblaggio di loro parti.<sup>3</sup>

## **Art. 3 - Categorie di armi**

Dopo l'art. 1 della L. 110/1075 viene inserito il seguente art. 1bis

[1] Le armi comuni da sparo sono distinte nelle seguenti categorie:<sup>4</sup>

La categoria A ricomprende le armi da fuoco proibite, salvo le particolari autorizzazioni previste.

Rientrano nella categoria A le seguenti armi:

1 - Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto;

2 – (n. 6 della direttiva) Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 7:

3 - (n. 7 della direttiva) Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:

a) le armi corte se il serbatoio fisso, conforme alla catalogazione o alla classificazione, oppure se il serbatoio mobile (caricatore) inserito nell'arma possono contenere più di 20 cartucce

b) le armi lunghe se il serbatoio fisso, conforme alla catalogazione o alla classificazione, oppure se il serbatoio mobile (caricatore) inserito nell'arma possono contenere più di 10 cartucce.

4 – Le armi da fuoco silenziate per costruzione.

Queste armi della cat. A disattivate non devono poter sparare cartucce di alcun genere. Si applicano ad esse le disposizioni dell'art. 5 della presente legge.<sup>5</sup>

[2] Le armi lunghe semiautomatiche munite di calcio pieghevole o telescopico o che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi, si considerano armi corte se la lunghezza complessiva senza il calcio o con il calciolo ripiegato è inferiore a 60 cm e se la lunghezza della canna è inferiore a 30 cm.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Il termine armaiolo usato fino ad ora è riduttivo e non fa capire che le norme si applicano anche ai fabbricanti e riparatori

<sup>2</sup> Precisazione necessaria per contrastare la tesi secondo cui il commerciante potrebbe solo vendere!

<sup>3</sup> Questo per eliminare la tesi che chi costruisce un pugnale da un pezzo di ferro è un fabbricante.

<sup>4</sup> Son state tolte le armi da guerra e i numeri dell'elenco della direttiva per noi superflui; le munizioni sono state spostate all'art.

4

<sup>5</sup> Cioè la legge 110/1975

<sup>6</sup> Le armi con calciolo vengono messe fra quelle corte e così si evita di doverle inserire in cat. A, con vantaggio per i detentori.

[3] Ai fini penali le armi comuni da sparo proibite sono equiparate alla armi comuni. Nulla è innovato per le armi di cat. B e C. Delle armi di cat. A è vietata la vendita, l'acquisto e la detenzione, salvo le eccezioni espressamente previste.

[4] Per la tutela della sicurezza delle infrastrutture critiche, delle spedizioni commerciali, dei convogli di elevato valore e degli edifici sensibili, nonché a fini di difesa nazionale, d'istruzione, culturali, di ricerca e storici, può essere concessa, in singoli casi, eccezionalmente e con debita motivazione, autorizzazione per armi da fuoco, parti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A (munizioni con proiettile di tipo proibito) ove ciò non sia contrario alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico. \*

[5] Può essere concessa a collezionisti, in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzazione ad acquisire e detenere armi da fuoco, parti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A, nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza. \*

[6] La detenzione e collezione di armi di cat. A da parte dei tiratori sportivi è regolata dallo art. 7 del presente provvedimento; essi devono essere titolari di licenza di collezione. \*

#### **Art. 4 – Nozione di arma da fuoco e di armi comuni**

L'art. 2 L. 110/1975 viene sostituito dal seguente

[1] Per "arma da fuoco" si intende, qualsiasi arma portatile progettata per espellere attraverso una canna pallini o una palla o un proiettile, mediante l'azione di un combustibile propellente nonché qualunque oggetto che ha l'aspetto di un'arma da fuoco e può essere trasformato in essa. Sono assimilate ad esse le armi ad aria compressa non liberalizzate a norma del comma quarto (ex comma terzo);

[2] Sono armi comuni da sparo:

- a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
- b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
- c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
- d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
- e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
- f) le rivoltelle a rotazione;
- g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
- h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.
- i) le pistole diverse da quelle alle lett. f) e g) ad una o più canne.<sup>7</sup>
- l) gli strumenti riproducenti armi ricavati dalla trasformazione di armi della cat. B o C., se la trasformazione è avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva europea del 17 maggio 2017 ed ai soli fini del commercio e della detenzione. \*

[3] Sono infine considerate armi comuni da sparo, le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca, gli strumenti lanciarazzi di qualsiasi calibro con cartuccia contenente il razzo nonché le pistole a salve idonee a lanciare artifici da segnalazione o con sfogo dei gas dalla bocca dell'arma, impieganti munizioni a salve di calibro superiore a 7,65 mm (.32)<sup>8</sup>

[4] Non sono armi gli strumenti riproducenti armi ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

[5] Non sono considerate armi, le armi miniaturizzate tipo Berloque, Kolibri, Erard e simili, di calibro non superiore a 2,7 mm ed energia inferiore a 4 Joule e le relative munizioni sono di libera vendita.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> La legge 110 si era dimenticata di queste armi.

<sup>8</sup> Da esperimenti fatti al Banco di Prova era emerso che fino al cal. 8 non erano forse idonee ad offendere la persona; non vi è quindi motivo di inserirle tutte fra le armi da fuoco. Si veda il commento in cui si spiegano i motivi di questa scelta.

<sup>9</sup> Norma per i collezionisti di armi rare.

[6] Il Ministero dell'Intero e il Ministero della Sanità, in accordo fra di loro, provvederanno entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a stabilire con decreto i parametri tecnici di quegli strumenti da elettrocuzione che possono essere liberalizzati in quanto non in grado di produrre stato di incoscienza o incapacità di reagire o difendersi o forte dolore nella persona colpita dalla scarica e quindi non idonei ad offendere la persona o a torturarla. Entro lo stesso termine detti ministeri provvederanno a stabilire mediante esperimenti se siano o meno da considerare idonei ad offendere la persona armi a salve con sfogo dei gas anteriore, munibili o meno di tromboncino lanciarazzi.

[7] Sono vietati per uso civile i proiettili traccianti, a punta cava, esplosivi, con nucleo perforante, autotropellenti o contenenti sostanze nocive e le cartucce caricate con esse. Le persone che praticano attività venatoria o di tiro sportivo possono detenere cartucce con proiettile espansivo a punta cava e relativi proiettili, ma ne è vietato l'uso in armi portate per difesa personale. \*

[8] Le munizioni per pistole e rivoltelle sono sempre considerate comuni<sup>10</sup>; le munizioni per armi comuni da fuoco lunghe che sono dello stesso calibro di munizioni impiegate in armi da guerra, si considerano comuni purché munite di proiettile di tipo consentito a norma del comma precedente. I componenti di queste munizioni (bossolo, anche se recante diciture eguali a quelle che compaiono sulle munizioni militari, proiettile di tipo consentito ed innesco)<sup>11</sup> si considerano comunque appartenenti a munizioni comuni.

[9] Munizioni comuni, proibite o da guerra sono liberamente detenibili se svuotate dalla polvere e con bossolo forato.<sup>12</sup>

[10] La detenzione illegale di proiettili e munizioni vietate e l'uso di munizioni vietate per difesa personale, sono puniti ai sensi dell'art. 697 CP.

[11] Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi delle armi e degli strumenti lanciarazzi<sup>13</sup> e delle relative munizioni e artifici quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile, svolte professionalmente o come volontari di associazioni.

## **Art. 5 - Parti di arma e loro trasporto**

Il testo dell' art. 19 della 18 aprile 1975 n. 110 è sostituito dal seguente:

### **Art. 19 – Parti di armi e loro trasporto**

[1] Si considerano parti di arma comune da sparo esclusivamente le parti essenziali e cioè: la canna, il fusto o telaio ivi compresi, se del caso, sia lo upper che il lower receiver<sup>14</sup>, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, la bascula, le canne intercambiabili aggiuntive rispetto a quella base. Le parti a sé stanti sono soggette allo stesso regime giuridico dell'arma di cui sono destinate a far parte.<sup>15</sup>

[2] Sono parti solo quelle finite ed efficienti, assemblabili a comporre un'arma funzionante senza ulteriori lavorazioni meccaniche: non sono considerate lavorazioni meccaniche i trattamenti superficiali dei metalli.

[3] Gli accessori, quali ad esempio caricatori, freni di bocca, rompifiamma, calcioli, cannocchiali, riduttori di calibro, puntatori, congegni di mira, non sono parti di arma soggette a controllo, salvo il silenziatore per armi da fuoco, che è in tutto e per tutto equiparato ad una parte essenziale di arma e salvo i caricatori proibiti, regolati all'art. 6.

[4] L'uso di silenziatori è consentito esclusivamente in poligoni di tiro e per la caccia di selezione da parte di selettori specificamente individuati dalla ATC per speciali operazioni in cui l'uso del silenziatore sia altamente indicato. Silenziatori per armi ad aria compressa cal. 4,5 non sono soggetti a controllo purché costruiti con materiali e tecniche tali che essi non reggano alla sparo di munizioni cal. 22.<sup>16</sup>

[5] È vietata la importazione e detenzione di accessori che consentano di trasformare il tiro semiau-

<sup>10</sup> Norma che toglie ogni dubbio sul cal. 9x19

<sup>11</sup> Norma che spazza via assurde interpretazioni su bossoli marcati Nato o su proiettili FMJ

<sup>12</sup> Idem come sopra; è regola contenuta già negli elenchi del materiale di armamento.

<sup>13</sup> La norma riguarda sia le lanciarazzi che rimangono armi comun, sia quelle rientranti fra gli strumenti.

<sup>14</sup> Termini intraducibili; i francesi e i tedeschi scrivono "parte inferiore e superiore del castello" ma è una invenzione dei traduttori che nulla dice.

<sup>15</sup> Chiara norma della Direttiva; in futuro tutte le parti essenziali dovranno recare una marcatura.

<sup>16</sup> Norma che si preoccupa di regolare i silenziatori che la direttiva non vieta e considera liberi per le armi ad aria compressa.

tomatico in tiro a raffica. La violazione del divieto è punita con le pene previste per l'alterazione di arma.

[6] Nelle armi disattivate ogni parte essenziale deve essere resa non riutilizzabile: le parti di arma disattivata devono essere non rimovibili, ma possono essere mobili.<sup>17</sup> Le parti essenziali di armi automatiche si considerano da guerra se appositamente progettate per esse; quelle che possono essere utilizzate anche in armi comuni si considerano parti di arma comune<sup>18</sup>.

[7] L'obbligo, dell'avviso di trasporto previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra o di armi comuni.

[8] Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da 250 a 1.000 euro se trattasi di parti di armi da guerra; con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda fino a 500 euro se trattasi di parti di armi comuni.

[9] Il trasporto di armi comuni o di loro parti può essere effettuato da chiunque è titolare di una licenza di porto d'armi, anche se non in regola fiscalmente, oppure di una licenza di armiere, nel limite di dieci armi e di un numero illimitato di parti per ogni viaggio. Gli armieri che effettuano spedizioni ripetute e con le stesse modalità, vengono autorizzati dalla questura a dare corso ad ogni singola spedizione sulla base di preavviso in forma elettronica, inviato 24 ore prima della spedizione. L'autorizzazione è permanente.<sup>19</sup>

[10] Le armi o munizioni consegnate ad un vettore a fini di trasporto, vengono affidate alla vigilanza e alla custodia del vettore. \*

## **Art. 6 – Caricatori e serbatoi fissi<sup>20</sup>**

[1] È vietato detenere caricatori per armi di cat. B semiautomatiche a percussione centrale con capacità superiore a 20 colpi per le armi corte e a 10 colpi per le armi lunghe.

[2] La capacità dei serbatoi fissi di armi semiautomatiche a percussione centrale non può superare quella stabilita per i caricatori. Le armi lunghe e corte di qualsiasi tipo a percussione anulare e quelle a ripetizione manuale non sono soggette a limitazioni del serbatoio fisso o del caricatore (serbatoio mobile).<sup>21</sup> \*

[3] Chi ha licenza di collezione può detenere caricatori, anche non pertinenti alle armi detenute, di capacità superiore a quella stabilita per le armi di cat. B o caricatori per le armi di cat. A, maggiorati rispetto a quello in dotazione all'arma, facendone denuncia.

[4] Chi alla data del 13 novembre 2018 detiene armi semiautomatiche con serbatoio fisso di capacità superiore a quella consentita o caricatori denunziati e divenuti proibiti, è autorizzato a detenerli ulteriormente, ma non può cederli se non a persone autorizzate all'acquisto oppure previa riduzione a norma. Ne è consentito l'uso in poligoni.

[5] La detenzione e la vendita dei caricatori non proibiti è libera; i caricatori di tipo proibito di cui al primo comma o i caricatori maggiorati rispetto al modello catalogato o classificato, sono equiparati, nel regime giuridico, alle parti di arma, con obbligo di registrazione da parte degli armieri e di denuncia.

[6] Le norme sui caricatori e serbatoi per armi, contenute nei Decreto L.vo 204/2010, Decreto Legge 121/2013, Decreto legge 7/2015 sono abrogate.

## **Art. 7 - Detenzione e collezione di armi**

L'articolo 2 della L. 25 marzo 1986 n. 85 è abrogato.<sup>22</sup>

Il comma sesto dell'art. 10 della L. 18 aprile 1975 n. 110 è abrogato e sostituito dal seguente art. 10 bis:

[1] La detenzione di armi comuni da sparo a norma art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di

a) trenta armi lunghe da caccia: si considerano tali, anche se non usabili in Italia a fini venatori, tutte le armi lunghe a colpo singolo o a ripetizione manuale, tutti i fucili semiautomatici a palla, salvo quelli di cat. A e

<sup>17</sup> Il fatto che possano essere mobili potrebbe consentire la produzione di esempi che mostrano il movimento di certe parti.

<sup>18</sup> Sono parti non qualificate qualificanti e quindi non hanno alcuna caratteristica specifica di arma da guerra. È norma contenuta nei decreti che elencano il materiale di armento (l'ultimo è 13 luglio 2017).

<sup>19</sup> Norma che semplifica la vita agli armieri e riduce di molto il lavoro degli uffici di PS, senza alcun rischio per la sicurezza.

<sup>20</sup> In questo articolo si è cercato di dare una regolamentazione organica al regime dei caricatori, rispettando la direttiva, ma togliendo dubbi ed incertezze.

<sup>21</sup> Facilitazione che si ricava dalla Direttiva e che è bene rendere esplicita.

<sup>22</sup> La direttiva non lascia più spazio alle armi sportive; non vi sono armi sportive, ma dei tiratori sportivi che usano le armi necessarie per una certa disciplina. Quindi la legge sulle armi sportive va abolita. Viene meno perciò il sciocco divieto di usare le armi sportive per difendersi, e viceversa.

tutti i fucili a canna liscia, anche se semiautomatici e combinati in qualsiasi calibro.<sup>23</sup>

b) dieci armi corte, in calibri a percussione anulare;

c) dieci armi corte a percussione centrale;

c) un numero illimitato di armi ad aria compressa, armi lanciarazzi, strumenti lancia-siringhe, repliche, armi antiche che impiegano cartucce a percussione centrale o anulare, strumenti riproducenti armi ricavati dalla trasformazione di armi della cat. B o C. \*

d) un numero illimitato di parti di armi, fermo il divieto di farne raccolta.

[2] La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione permanente da parte del questore<sup>24</sup>, con il limite, per le armi corte semiautomatiche a percussione centrale e per le armi di cat. A, di tre esemplari per ogni modello commerciale o storico, dello stesso calibro. Variazioni nella meccanica, nei materiali, nelle marcature o punzonature, integrano un diverso modello; la variante va indicata nella licenza di collezione.<sup>25</sup> La licenza iniziale viene rilasciata anche a chi ancora non detiene armi con indicazione del numero massimo di armi lunghe o corte che il richiedente dichiara di voler collezionare in futuro e le misure di sicurezza vengono adeguate al quantitativo indicato.

[3] Le armi di cat. A<sup>26</sup> devono essere detenute con particolari misure di sicurezza ed essere inserite in collezione. Armi in collezione e armi fuori collezione possono essere custodite assieme.

[4] I tiratori sportivi che vogliono essere autorizzati ad acquisire e detenere armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A, devono rispettare le seguenti condizioni: \*

a) fornitura della prova che il tiratore sportivo interessato si esercita attivamente o partecipa a gare di tiro riconosciute da un'organizzazione sportiva di tiro dello Stato membro interessato riconosciuta ufficialmente o da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente;

b) il possesso di un certificato rilasciato, da parte di un'organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, e che confermi:

I) che il tiratore sportivo è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato regolarmente da almeno 12 mesi o che ha partecipato a gare attivamente; e

II) che l'arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente e praticata dal detentore.

[5] L'autorizzazione per le armi di cat. A è valida cinque anni.<sup>27</sup> Se vengono meno i requisiti per il rinnovo il detentore deve cedere le armi oppure modificarle in armi di categoria inferiore entro sei mesi.

[6] L'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di armi di cat. A potrà essere richiesta a partire da 15 mesi dall'entrata in vigore della presente legge; fino al rilascio dell'autorizzazione le armi sono soggette al regime anteriore.<sup>28</sup>

[7] Fino a quando non entrerà in funzione il sistema informatico di comunicazioni online con gli uffici di PS di cui all'art. 25, i collezionisti di armi devono tenere un registro vidimato dall'ufficio di PS in cui annotare immediatamente l'inserimento o cessione di ogni arma e ogni loro movimentazione. \*

[8] L'inserimento o l'estrazione per cessione o comodato di un'arma dalla licenza di collezione devono essere comunicati alla Questura entro 72 ore con le forme previste per la denuncia delle armi.

[9] Un'arma in collezione può essere usata in poligoni e per caccia, ma il suo trasporto ai poligoni deve essere comunicato alla questura almeno 24 ore prima dell'uscita dal luogo di detenzione a mezzo PEC, o altro sistema telematico predisposto, indicando tempi di uscita e di rientro e luogo di destinazione. Il momento dell'uscita effettiva va annotato sul registro così come quello del rientro effettivo.

[9] È consentito il comodato di ogni tipo di arma salvo quelle di cat. A; le armi per uso scenico sono

<sup>23</sup> Era possibile eliminare la dicitura "da caccia" e parlare solo di armi lunghe; però la soluzione adottata consente di allargare il numero di fucili detenibili. Si è precisato che è irrilevante il fatto che certi armi non sono consentite per uso venatorio sul territorio nazionale, soluzione del resto già adottata un passato dal legislatore.

<sup>24</sup> Si noti come le norme sulle collezioni siano state rese più elastiche: possibilità di detenere le munizioni per le armi in collezione, possibilità di usare le armi e di comodato, tutte le formalità di gestione delle armi eseguibili attraverso il programma di computer che la PS deve realizzare per obbligo europeo di tracciabilità immediata delle armi. Perciò diventa irrilevante, o quasi, il numero di armi che si possono detenere fuori collezione poiché le misure di sicurezza sono collegate al numero di armi e non al fatto che esse siano o meno in collezione. Un enorme risparmio di burocrazia per il cittadino e la PS.

<sup>25</sup> Precisazione necessaria per evitare dubbi interpretativi, visto che legge 110 ora consente solo un esemplare, senza le varianti del modello base già catalogato.

<sup>26</sup> Queste norme sulle armi di cat. A sono della direttiva e non possono essere modificate.

<sup>27</sup> Regola della Direttiva.

<sup>28</sup> Norme dei commi 5 e 6 inserite per consentire i tiratori di adeguarsi.

regolate da apposita norma.

[10] Le armi di cui ai commi precedenti possono essere inserite sulla Carta Europea. L'interessato dovrà accertare che lo Stato di destinazione autorizzi l'uso di armi di cat. A.

[11] I partecipanti a rievocazioni storiche possono inserire sulla Carta Europea armi della cat. C.

[12] L'inosservanza delle norme sulla gestione delle armi in collezione è punita a norma dell'art. 17 R.D. 18 giugno 1931 n.773.

[13] I soggetti che a norma dell'art. 73 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 sono legittimati al porto permanente di armi senza licenza, sono tenuti a denunciare le armi detenute e ad osservare la normativa in materia di armi di cat. A, nonché le norme sulle licenze di collezione e sull'impiego delle armi collezionate. La denuncia delle armi già detenute dovrà essere effettuata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.<sup>29</sup>

[14] È abrogata la lett. c) del comma 2 dell'art 38 T. U. delle leggi di PS.<sup>30</sup>

[15] È abrogato il comma nono dell'art 10 della Legge 18 aprile 1975 n. 110.<sup>31</sup>

## **Art. 8 – Armi per uso di caccia**

Il comma 2-bis. della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è sostituito dal seguente comma:

In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso di armi lunghe da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica (cat. B9 europea), o con armi di lunghezza complessiva inferiore a 80 cm e canna inferiore a 45 cm,<sup>32</sup> salvo armi Flobert, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare; l'attività venatoria è consentita con armi Flobert di calibro superiore a 6 mm. Un'arma lunga da fuoco semiautomatica si considera somigliante ad un'arma da fuoco automatica se non ha l'aspetto tradizionale di fucile da caccia a canna liscia o rigata e presenta struttura tipica di fucile mitragliatore o d'assalto quali calcio ribaltabile o telescopico, impugnatura a pistola, maniglia di trasporto, così da indurre l'osservatore a considerarla tale.<sup>33</sup>

## **Art. 9 - Regime degli strumenti di ridotta potenzialità non idonei ad offendere la persona<sup>34</sup> - Armi ad avancarica liberalizzate**

[1] Sono strumenti di ridotta potenzialità non idonei ad offendere la persona:

- a) gli strumenti a forma di arma sia lunga che corta, ad aria compressa o gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule;
- b) strumenti a forma di arma sia lunga che corta, ad aria compressa o gas compressi che lanciano proiettili con energia non superiore ad un Joule (armi softair o airsoft);
- c) strumenti a forma di arma sia lunga che corta, ad aria compressa o gas compressi, destinati a lanciare capsule sferiche marcatrici biodegradabili e contenenti sostanze innocue, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri.

[2] Le repliche di armi monocolpo ad avancarica sono equiparate agli strumenti di ridotta potenzialità.<sup>35</sup>

[3] Per la fabbricazione degli strumenti di cui al punto a) e delle armi ad avancarica occorre la licenza di fabbricazione per armi.

[4] Le armi non da fuoco con potenza inferiore a 7,5 Joule, le armi paintball, le armi softair, sono

<sup>29</sup> La denuncia delle armi dipende da questi soggetti si rende necessaria per garantire la tracciabilità di tutte le armi, come richiesto dalla direttiva.

<sup>30</sup> Esenzione di alcuni soggetti dal denunciare armi

<sup>31</sup> Divieto di detenere munizioni per le armi collezionate

<sup>32</sup> Regola affinché non vengano usati per cacciare certi fucili a pompa da difesa personale da sottoporre a classificazione x art. 26.

<sup>33</sup> Tentativo di dare una definizione più precisa di "arma che assomiglia". Con questa legge però la cat.

B7 non crea problemi di detenzione e questa tipologia di armi meno viene usata per cacciare e meglio è.

<sup>34</sup> Questa è la dicitura corretta per questi strumenti; il Ministero si è arrampicato sugli specchi per farli diventare mezze armi. In realtà fra gli oggetti di libera vendita solo le avancariche monocolpo sono mezze armi le quali sono assimilate a quelle liberalizzate solo "in quanto applicabile". Era una situazione totalmente confusa. La ridotta capacità offensiva non è nella legge e se l'è inventata il ministero. Si noti che tutto il castello di norme costruito su questi arnesi non serviva assolutamente a nulla. Perciò si sono semplificate e unificate le regole con vantaggio di chiarezze e meno burocrazia per tutti.

<sup>35</sup> Queste armi sono nate per sbaglio; la legge ha detto che non erano più armi comuni da sparo, ma non si è resa conto che restavano armi proprie. Forse non sapevano che le armi proprie sono soggette a controllo di PS. Ora in questa legge il controllo viene abolito e perciò rimane solo da regolare il loro impiego, visto che una certa pericolosità ce l'hanno.

armi improprie portabili ed usabili in luogo pubblico o aperto al pubblico solo per giustificato motivo, quale lo svolgimento di allenamenti o gare in luoghi recintati oppure in aperta campagna ove non si crei molestia o disturbo ad altri e danno alla natura. Le armi ad avancarica non possono essere portate in luogo pubblico,; e aperto al pubblico, fatto salvo il disposto del comma 5°, e possono essere usate solo in poligoni di tiro<sup>36</sup>. Ad essi si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art.10.

[5] Il porto e l'uso di armi ad avancarica o di armi antiche o di armi bianche o di strumenti riproducenti armi è consentito ai partecipanti a manifestazioni o rievocazioni storiche, con l'osservanza, se del caso, delle norme di cui all'art. 57 T.U. Leggi di PS, ma senza obbligo di assistenza della forza pubblica.

[6] La cessione per ragioni di commercio delle armi liberalizzate e assimilate di cui al comma 1 lett. b) e c) libera. Per gli altri strumenti è consentita a coloro che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931; la vendita o cessione è consentita solo ai maggiorenni.

[7] I commercianti di armi provvedono all'annotazione della vendita nel registro delle operazioni giornaliero di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalità previste dall'articolo 54 del regio decreto n. 635/1940. Gli strumenti di ridotta potenzialità non sono soggetti a licenze di alcun genere.

[8] A cura del produttore o importatore gli strumenti di cui al primo comma devono essere muniti di un marchio consistente da un pentagono della superficie minima di un centimetro quadrato, da con all'interno la lettera L attestante che esse sono di potenza non superiore a quella consentita e che non possono essere trasformate in armi da fuoco. Gli strumenti di cui al comma 1, punto a) devono essere muniti di matricola. Le repliche di armi monocolpo ad avancarica sono soggette a marcatura con i dati del produttore e la matricola, e controllo di un Banco di Prova riconosciuto.<sup>37</sup>

[9] L'importazione ed il commercio di armi liberalizzate non da fuoco di potenza superiore alla consentita, oppure trasformabili in armi da fuoco, è punita con le pene stabilite per l'importazione e la vendita di armi comuni da sparo.

[10] La verifica preventiva, a proprie spese sui prodotti diversi da quelli al comma 1 punto a), fabbricati in Italia o importati può essere richiesta dall'importatore o produttore al Banco di Prova, mediante presentazione di un prototipo. Le autorità doganali o addette al controllo di pacchi provenienti dall'estero possono, in caso di dubbio, richiedere che l'importatore acquisisca la certificazione del Banco di Prova

[11] La vendita commerciale degli oggetti di cui al presente articolo da parte di chi non è munito di licenza di PS e la messa in circolazione di oggetti non muniti dei prescritti marchi è punita con la sanzione amministrativa da 300 a 1.000 euro per ogni oggetto, comunque non superiore complessivamente a 10.000 euro.

## **Art. 10 - Controllo degli strumenti ad aria compressa**

[1] Gli strumenti ad aria o gas compressi di cui all'articolo 9 lett. a) e c) non possono utilizzare il funzionamento automatico.

[2] La produzione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 9 lett. a) è subordinata alla preventiva verifica di conformità da parte Banco di Prova che la rilascerà in base alla documentazione e/o alla visione del prototipo. Analoga procedura si applica alla declassificazione di armi già detenute.

[3] Il Banco di prova provvederà a pubblicare entro sei mesi l'elenco dei marchi stranieri sostanzialmente equivalenti a quello italiano e sostitutivi di esso ai fini della importazione e del commercio eventualmente uniformando ad essi anche i propri criteri di misurazione della potenza.<sup>38</sup>

[4] Il Regolamento di cui al DM 9 agosto 2001, n. 362 è abrogato.<sup>39</sup>

[5] Le armi ad aria o gas compressi già detenute in Italia alla data del 26 agosto 2001 sono considerate di potenza inferiore a 7,5 Joule se corte; le armi lunghe vengono declassificate e tolte dalle denunce in base a certificazione di un armiere in cui attesti che l'arma non ha potenza superiore a 7,5 Joule, calcolata sulla media di 5 colpi, indicando lo strumento usato per la misurazione e annotando la certificazione e i dati

<sup>36</sup> Non ho previsto la possibilità di usare le armi ad avancarica per cacciare, in quanto esse non assicurano un sicuro e preciso abbattimento del selvatico e sono quindi contrario allo spirito venatorio.

<sup>37</sup> L'onere di porre in commercio questi strumenti conformi alla normativa viene scaricato completamente su importatori e commercianti. La scarsa pericolosità di questi strumenti comporta che gli uffici di pubblica sicurezza non devono essere oberati di pratiche di scarso interesse. Non è prevista la marcatura completa perché per l'Italia sono assimilate alle armi antiche

<sup>38</sup> Norma che renderà possibile l'acquisto di questi strumenti all'estero.

<sup>39</sup> È il regolamento sulle armi ad aria compressa ed avancarica liberalizzate.

dell'arma nel proprio registro di PS.<sup>40</sup>

## **Art. 11 - Strumenti riproducenti armi<sup>41</sup>**

L'art. 5 della legge L. 18 aprile 1975 n.110 è sostituito dal seguente:

### **Art. 5 – Strumenti riproducenti armi**

[1] Gli strumenti che riproducono armi corte o lunghe o che assomigliano ad esse si distinguono in  
a - a salve o strumenti da segnalazione acustica

b - strumenti inerti

c - strumenti di ridotta potenzialità airsoft o paintball di cui all'art. 9

[2] Sono a salve o da segnalazione acustica o di allarme i dispositivi muniti di camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, e che non possono essere trasformati per sparare attraverso la canna pallini o una palla o un proiettile. Quelle in calibro non superiore a 7,65 mm (.32) possono avere lo sfogo dei gas attraverso la bocca della canna (cosiddette front firing) e possono consentire l'innesto di un tromboncino per il lancio di artifici pirotecnici.<sup>42</sup>

[3] Rientrano fra le armi comuni da sparo, nella cat. B o C, ai soli fini del commercio e della detenzione, tutti quegli strumenti a salve che siano stati ricavati, rispettivamente, dalla trasformazione di un'arma della categoria B o C. La loro omessa denuncia è punita con la sanzione amministrativa di 300 Euro e con la confisca dello strumento.\*

[4] Sono strumenti inerti quelli che hanno forma e aspetto di arma da fuoco lunga o corta, ma non sono muniti di camera di cartuccia. La canna deve essere occlusa.

[5] Gli strumenti di cui alle lettere a) e b), se realizzati in metallo, devono avere la canna parzialmente ostruita e non in grado di camerare cartucce.

[6] Gli strumenti riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da fuoco o in parti di armi da fuoco o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona.

[7] Gli strumenti di cui al punto c) sono regolati all'art. 10.

[8] La fabbricazione, l'importazione o la messa in commercio di strumenti trasformabili in armi da sparo o le cui parti essenziali possono essere usate in armi da sparo sono punite con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.

[9] La verifica preventiva, a proprie spese, sui prodotti fabbricati in Italia o importati, può essere richiesta dall'importatore o produttore al Banco di Prova, mediante presentazione di un prototipo. Le autorità doganali, se manca la verifica preventiva e in caso di dubbio, possono richiedere che l'importatore acquisisca la certificazione del Banco di Prova.

[10] Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si usi un'arma per uso scenico o strumenti riproducenti armi.

[11] Gli strumenti di cui alla lettera a) sono portabili per giustificato motivo e cioè per gli scopi leciti per cui sono stati concepiti quali allarme, segnalazione, difesa da animali; gli strumenti di cui alla lett. b) sono di libero porto; gli strumenti di cui alla lettera a) e b) devono essere portati in modo occulto.<sup>43</sup> È lecito sparare con armi a salve o sparare in aria con armi a palla al fine di prevenire imminenti aggressioni o di allontanare persone o animali malintenzionati, specialmente in ore notturne.<sup>44</sup>

[12] Chi detiene armi a salve o lanciarazzi che con la presente legge vengono fatte rientrare fra le armi comuni da sparo deve denunciarne la detenzione entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

<sup>40</sup> Soluzione semplice per poter togliere dalla denuncia vecchie armi ad aria compressa da cui potenza spesso è diminuita proprio in ragione della vetustà.

<sup>41</sup> Lo stratificarsi di norme contraddittorie e sconclusionate aveva reso ingestibile il regime di questi strumenti. Lo abbiamo uniformato e semplificato, eliminando disposizioni prive di ogni utilità concreta (tappo rosso, pitturazioni, ecc.)

<sup>42</sup> Norma che consente le armi a salve con sfogo dei gas anteriori purché non idonee a lanciare corpi solidi, così come avviene in altre legislazioni europee. Si veda all'articolo quattro e al suo commento circa le ragioni di questa scelta in attesa che vengano meglio definiti i parametri idoneità ad offendere.

<sup>43</sup> Si corregge la norma che di fatto impediva in modo assoluto il porto di questi oggetti, così togliendo loro la ragion d'essere, che pure riveste un certo interesse. Dal punto di vista la sicurezza pubblica è molto meglio che cittadino possa difendersi con strumenti innocui che costringerlo ad armarsi con armi comuni.

<sup>44</sup> Norma rivolta a correggere l'attuale convinzione delle forze dell'ordine circa la fantomatica commissione di un procurato allarme!



## **Art. 12 - Requisiti soggettivi per la detenzione e il porto d' armi.**

L'art. 9 della L.18 aprile 1975 n. 10 è sostituito dal seguente:

Art. 9 - Requisiti soggettivi per la detenzione e il porto d' armi.

[1] Le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione, la detenzione e il trasporto di armi comuni da sparo di qualsiasi tipo, possono essere rilasciate solo a chi ha l'idoneità psichica e non ha tenuto ripetutamente e in modo verificato<sup>45</sup>, condotte pericolose o moleste contro la persona o i beni altrui, che dimostrano incapacità di autocontrollo o asocialità o psicopatie e quindi sono indici di una scarsa affidabilità.

[2] Il certificato di idoneità psichica alla detenzione di armi deve essere rinnovato ogni cinque anni. Chi è munito di una licenza di porto d'armi e non la rinnova, deve presentare il certificato entro 90 giorni dalla scadenza della licenza.<sup>46</sup> \*

[3] Per la licenza di porto d'armi occorre inoltre possedere adeguata idoneità fisica, certificata dall'ufficio di medicina legale della ASL, tale da consentire un adeguato controllo sull'arma e sulle situazioni in cui l'arma potrà essere usata.

[4] L'idoneità psichica (assenza di malattie o disturbi psichici, non uso di droghe o abuso di alcool e medicinali) è certificata dal medico di base utilizzando a tal fine tutti i dati medici accessibili del paziente. Se questi dati mancano o non gli consentono di esprimere un giudizio, la valutazione è da lui demandata all'ufficio di medicina legale della ASL; questo, solo in presenza di elementi di fatto significativi, può richiedere un accertamento specialistico sulla specifica problematica individuata. Sono vietati accertamenti psicologici.<sup>47</sup> Contro la decisione negativa del medico di base o del medico legale può essere proposto ricorso al Collegio medico presso l'ASL.

[5] Per gli appartenenti alle Forze Armate e dell'Ordine la capacità psicofisica è comprovata dal fatto che al momento della domanda siano autorizzati al porto di armi a norma dei loro regolamenti di Corpo, circostanza che autocertificheranno; negli altri casi la certificazione è rilasciata dal medico di Corpo.<sup>48</sup>

[6] Va garantito per quanto possibile il diritto delle persone portatrici di minorazioni fisiche di svolgere attività sportiva e venatoria con armi, eventualmente stabilendo le specifiche limitazioni utili a garantire la sicurezza del tiratore e altrui.

[7] Il medico certificante non è responsabile per futuri abusi nell'uso delle armi, se dalla anamnesi del richiedente non erano emersi elementi di criticità.<sup>49</sup> \* Il funzionario di PS che rilascia una licenza in materia di armi non è responsabile per futuri abusi nell'uso di armi, se se dagli accertamenti svolti non erano emersi elementi sufficienti per negare la licenza.<sup>50</sup>

[8] Non può ottenere licenze o autorizzazioni in materia di armi chi:<sup>51</sup>

- a) ha subito condanna penale, anche patteggiata, alla pena della reclusione superiore a tre mesi per delitto non colposo, o alla pena della reclusione in qualunque misura per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, oppure per associazione a delinquere, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona, incendio, porto abusivo di arma, detenzione di arma da guerra, clandestina o proibita o di esplosivi, spaccio di droga;
- b) ha riportato condanna anche patteggiata a pena detentiva per violenza o resistenza all'Autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c) rientra tra le persone indicate nell'art. 18 della legge 22 maggio 1975 n. 152 sulla tutela dell'ordine pubblico;
- d) ha riportato due condanne, anche patteggiate, a pena detentiva per guida in stato di ebbrezza;
- e) sia stato diffidato dal questore da meno di un anno, o chi è sottoposto ad altra misura di prevenzione o DASPO e a colui contro il quale pende un procedimento per l'applicazione di tali misure;

<sup>45</sup> Il termine precisa che non basta aver chiacchierato o gridato, ma che ci vogliono atti materiali ripetuti.

<sup>46</sup> La norma europea impone i 5 anni; abbiamo cercato di conciliare termine con la durata di sei anni delle nostre licenze di porto.

<sup>47</sup> L'esigenza che il medico possa richiedere visite specialistiche solo in presenza di concreti dubbi e il divieto di indagini psicologiche dovrebbe impedire richieste puramente vessatorie o dilatorie da parte di certi medici.

<sup>48</sup> Norma rivolta a risolvere un inutile e dannoso contenzioso burocratico.

<sup>49</sup> Norma della Direttiva che saggiamente non pretende che il medico scopra situazioni non segnalate e non manifeste. È noto che i depressi spesso nascondono i loro disturbi anche ai familiari.

<sup>50</sup> Norma necessaria di fronte al vezzo di pubblici ministeri che di fronte a semplici dubbi e sospetti, corrono ad iscrivere come indagati persone che già appaiano innocenti!

<sup>51</sup> Attualmente prefetti e questori negano licenze anche per condotte modestissime e irrilevanti o per antichi reati commessi. Questo articolo cerca di definire meglio i limiti alla discrezionalità degli uffici della PS. Viene risolto il problema dei reati estinti o per i quali vi è stata riabilitazione.

f) è interdetto;

[9] Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene più conto, dopo il decorso di cinque anni dalla commissione del reato (o di dieci anni per i recidivi), dei reati estinti a seguito di sospensione condizionale della pena o di patteggiamento oppure dei precedenti estinti per avvenuta riabilitazione, salvo che si tratti di reati tentati o consumati di omicidio, rapina, oppure di altre condotte violente commesse con armi, oppure di condotte pericolose che dimostrano incapacità di autocontrollo o asocialità o psicopatie.

[10] L'autorità di PS può negare licenze o autorizzazioni in materia di armi a coloro per i quali non è possibile stabilire la condotta anteriore, quali immigrati da paesi extracomunitari, oppure a chi è indagato per i reati sopra indicati oppure a chi è sospettato di partecipazione ad organizzazioni mafiose o terroristiche, indicando i fatti concreti che giustificano il provvedimento. Non si tiene conto di querele o denunce se i fatti non sono stati direttamente accertati dalla polizia giudiziaria o verificati giudizialmente, né di situazioni non strettamente personali.

[11] Se la licenza in materia di armi viene richiesta da una persona giuridica, essa è rilasciata al legale rappresentante o ad uno o più institori.

[12] Chi richiede una licenza per la detenzione, la collezione o il porto di armi comuni da sparo deve possedere la capacità al maneggio di armi, certificata dal Presidente di una sezione del Tiro a Segno Nazionale dopo un corso di istruzione ed esame; essa vale a vita. La capacità è presunta per chi ha prestato servizio militare o servizio armato in corpi di agenti di PS o ha detenuto o portato armi prima dell'entrata in vigore della presente legge. È esentato dalla presentazione del certificato chi espressamente rinuncia alla detenzione di munizioni di qualsiasi genere e di polvere da sparo. La detenzione di munizioni in violazione della rinuncia è punita con la reclusione da tre a nove mesi e con la multa da 1.000 a 3.000 euro e la confisca di tutte le armi.

[13] Le persone autorizzate ad andare armate per la loro qualità permanente di cui all'art.73 T.U. Leggi di PS che acquisiscono tale qualifica dopo l'entrata in vigore della presente legge di Recepimenti della Direttiva devono possedere la capacità al maneggio armi di cui al comma precedente

[14] L'art. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 è abrogato.<sup>52</sup>

### **Art. 13 – Licenza di porto d'armi corte per difesa personale<sup>53</sup>**

[1] È rilasciata, salvo che ostino gravi motivi e senza necessità di dimostrare la capacità tecnica, licenza gratuita di porto d'armi corte per difesa personale ai seguenti soggetti, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 e non già autorizzati a portare armi senza licenza:

- a) agli ufficiali delle Forze Armate in servizio; l'amministrazione di appartenenza rilascerà apposita attestazione da cui risulti la permanenza in servizio e che non è in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo dell'arma in dotazione individuale.
- b) ad ex ufficiali delle Forze Armate e a chi ha prestato servizio nei corpi delle Forze di Polizia ed è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età o ha comunque cessato dal servizio, e non colpiti da provvedimento di destituzione, decadenza o dispensa dal servizio o messa fuori ruolo, per la durata di sei anni.
- c) agli ex appartenenti ai servizi di sicurezza, per la durata di sei anni.
- d) ai titolari di licenza di fabbricazione, commercio e riparazione di armi e ai loro rappresentanti; in questo caso la licenza autorizza anche al trasporto di armi quale campionario.
- e) ai magistrati appartenenti all'ordine giudiziario, a riposo, per la durata di sei anni.

[2] Dopo sei anni la licenza è soggetta al pagamento delle tasse di concessione governativa e viene rilasciata a richiesta, senza necessità di dimostrare il bisogno di andare armati.

[3] - Il prefetto può rilasciare licenza soggetta a pagamento di tassa di concessione governativa, sulla base di una oggettiva valutazione ambientale e personale:

- a) a chi, per l'attività svolta o per incarichi ufficiali che ricopre, è soggetto a rischio di rapina, rapimento o aggressione, come, ad esempio, porta valori, orafi, rappresentanti di gioielli, industriali, tassisti, benzinai.<sup>54</sup>
- b) ad altri soggetti i quali si trovino nella necessità di difendere la propria persona o i propri familiari o i propri beni, oppure esposti a pericolo per particolari situazioni familiari o ambientali o per gravi minacce

<sup>52</sup> Articolo che elencava i reati ostativi.

<sup>53</sup> In questo articolo si cerca di superare il problema della eccessiva discrezionalità del questore o prefetto, che non corrisponde ai principi costituzionali. Le regole sono sufficientemente stringenti per garantire la sicurezza pubblica. Abbiamo ritenuto giusto non disarmare improvvisamente chi per anni ha servito il paese andando armato e abbiamo riconosciuto loro il diritto di ottenere una licenza gratuita per sei anni.

<sup>54</sup> Queste categorie sono state individuate fra le più esposte solo in base a dati statistici.

subite.

c) ai periti balistici e ai medici legali per i quali, in base agli incarichi già svolti, emerge la necessità di usare armi comuni da fuoco per la propria attività o per difesa personale.

[3] - Chi richiede la licenza di porto d'armi deve esporre nella domanda il motivo della richiesta ed allegare, oltre ai documenti comprovanti l'attività svolta o il titolo di legittimazione, la documentazione, di cui al precedente art. 12.

[4] - La licenza di cui al comma 3 ha la validità di sei anni dalla data di rilascio ed è soggetta a conferma annuale su domanda dell'interessato da presentare 30 giorni prima della scadenza, unitamente alla certificazione medica e alla prova del pagamento della tassa di concessione governativa. Questi, nella domanda di conferma deve dichiarare sotto personale responsabilità, che permangono tutti i requisiti e le condizioni che hanno giustificato il rilascio della. Non è richiesta la presentazione di nuova documentazione, salvo quella medica.<sup>55</sup> Se non viene presentata la domanda di conferma o se entro 30 giorni non viene emesso provvedimento di diniego al rinnovo, la licenza si intende confermata. In caso di mancata conferma la licenza rimane valida come licenza di tiro a volo. Il porto di un'arma corta da difesa con licenza non confermata è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 e 6.000 Euro.

[5] I comandanti delle Forze dell'ordine autorizzano gli agenti ed ufficiali dei rispettivi corpi a portare un'arma corta diversa da quella di ordinanza, oltre ad essa, o in alternativa ad essa se fuori servizio, per giustificate esigenze di difesa od operative, anche in deroga all'art. 77 L. 1 aprile 1982 n. 121<sup>56</sup>

[6] I magistrati onorari di cui all'art. 4 R.D. 30 gennaio 1941 e s.m. e gli ufficiali giudiziari hanno diritto ad ottenere licenza gratuita di porto se in possesso di abilità al maneggio armi e idoneità psicofisica.<sup>57</sup>

## **Art. 14 – Custodia**

Il comma primo dell'art. 20 della legge 128 aprile 1975 n. 110 è sostituito dai seguenti commi:

[1] Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.

Il presente articolo regola la custodia da parte di soggetti privati, al fine di prevenire furti.

[2] Le armi comuni da sparo e le munizioni \* devono essere diligentemente custodite al fine di evitare che siano oggetto di furti. Le misure di custodia devono essere attive quando nessuna persona capace si trova nel luogo di custodia; le armi possono essere custodite in qualsiasi luogo idoneo alla custodia a cui il possessore possa accedere liberamente.

[3] Le armi devono essere custodite scariche e separatamente dalle munizioni ad esse pertinenti<sup>58</sup>, salvo quelle armi che è necessario conservare cariche a fini di difesa personale o abitativa, da parte del detentore e dei suoi familiari. Armi appartenenti a più persone conviventi possono essere conservate tutte assieme. Armi ricevute in comodato vengono computate ai fini delle misure di sicurezza.

[4] Nessuna custodia diligente o misura di sicurezza è richiesta per la detenzione di armi antiche e loro repliche e di armi ad aria compressa.

[5] L'adeguata custodia delle munizioni entro una abitazione è soddisfatta se la casa è munita di porta blindata oppure se esse sono custodite in armadi di sicurezza o piccole casseforti. Durante il trasporto le munizioni devono essere tenute separate dall'arma che le impiega. Le armi e le munizioni non possono essere lasciate incustodite su autoveicoli o in tende, camper, roulotte, capanni, e simili ricoveri.\* L'omessa custodia di munizioni è punita con la sanzione amministrativa da 200 a 600 Euro.

[6] Le armi e le munizioni possono essere detenute in luoghi diversi dalla propria residenza o in più luoghi, anche non destinati ad abitazione, facendone denuncia a norma T.U. di PS. È consentita la custodia in banca, in cassette di sicurezza, facendone indicazione in denuncia a norma del T.U. di PS.

[7] Le dotazioni di sicurezza devono essere adeguate al tipo e al numero di armi e al livello di sicurezza dei luoghi e dell'edificio. Le misure di sicurezza da adottare sono quelle esposte nello allegato I. Le

<sup>55</sup> Norma rivolta ad evitare lungaggini nel rinnovo e a garantire la continuità della difesa che non può mai essere saltuaria.

<sup>56</sup> È la norma specifica per gli appartenenti alla polizia di Stato di portare armi diverse da quelle di ordinanza. Norma ingiusta, anche sotto il profilo costituzionale, per la disparità di trattamento rispetto alle altre Forze dell'ordine.

<sup>57</sup> Norma resa necessaria per una forzata interpretazione delle norme vigenti da parte della Cassazione e del Ministero.

<sup>58</sup> La norma vuole evitare che vengano sottratte armi con le relative munizioni.

misure stabilite nello allegato I si applicano a partire da un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

[8] Per la detenzione di un massimo di sei fucili di categoria diversa dalla A, \* e di tre armi corte e con un indice di sicurezza inferiore a 60 è sufficiente un armadio di sicurezza di livello S1 o la porta blindata; ogni pistola può essere sostituita con due fucili.

[9] La custodia entro armadio corazzato di grado II o di una cassaforte di una parte essenziale di arma o dell'astina di fucili a canne lisce, consente di non calcolare il resto dell'arma nel numero delle armi detenute,

[10] I titolari di licenze di collezioni che già hanno attuato le misure di sicurezza stabilite nella licenza di collezione devono adeguarsi alle nuove misure solo in caso di aumento nel numero delle armi detenute tale da comportare l'aumento del parametro di rischio indicato nello all. I, tabella I, punto IV. Il grado di sicurezza delle dotazioni già installate verrà comprovato con dichiarazione del produttore o dell'installatore, in analogia con i criteri indicati nelle norme UNI o analoghe.

[11] La licenza di collezione di armi, e relative misure di sicurezza deve essere aggiornata quando in conseguenza dell'acquisto di nuove armi e in relazione sia al numero che alla qualità, aumentano i parametri di rischio indicati nello all. I, tabella I, punti III e IV. Il termine per attuare gli aggiornamenti è di 90 giorni dal rilascio della licenza aggiornata.

[12] Il questore non può stabilire misure di sicurezza più gravose di quelle qui indicate, salvo che si superi il n. di 200 armi da fuoco, escluse doppiette o sovrapposti a canna liscia, combinati, carabine a percussione anulare. Può concedere deroghe di fronte a situazioni che fanno ritenere adeguate le misure adottate o proposte dall'interessato.

### **Art. 15 - Regime delle armi antiche<sup>59</sup>**

[1] Le armi antiche, salvo le armi da fuoco antiche che usano munizioni a percussione centrale o anulare, sono di libera importazione, vendita e detenzione, nel rispetto della normativa sui beni culturali. La licenza di collezione o raccolta di armi antiche è abolita.

[2] Gli uffici delle questure provvederanno ad inviare entro sei mesi dalla entrata in vigore delle presenti norme, copia delle licenze di collezione o raccolta di armi antiche relative alle armi liberalizzate alle soprintendenze locali per i Beni e le Attività culturali per quanto di competenza. Queste provvederanno, entro 18 mesi dalla entrata in vigore delle presenti norme, alla verifica dell'interesse culturale delle armi a norma del D. L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m. ed ai conseguenti provvedimenti. In mancanza di dichiarazione di interesse culturale entro tale termine, le armi cessano di essere soggette alle norme sui beni culturali.

[3] Le armi antiche che usano munizioni a percussione centrale o anulare sono soggette alle norme del Testo Unico di pubblica sicurezza relative alle armi comuni da sparo, ma sono detenibili senza limitazione di numero e senza licenza di collezione e senza misure di sicurezza. I reati di loro omessa denuncia e di porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico sono puniti rispettivamente ai sensi degli art. 697 e 699 C.P.

### **Art. 16 - Armi proprie non da sparo<sup>60</sup>**

[1] Armi proprie bianche sono gli oggetti la cui destinazione primaria è l'offesa alla persona, quali spade, bastoni animati, sciabole, pugnali, baionette, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, manganelli, noccoliere, storditori elettrici in grado di produrre stato di incoscienza o incapacità di reagire o difendersi o forte dolore nella persona colpita dalla scarica.

[2] Si considerano armi improprie le armi proprie da punta e/o da taglio prive di filo e con la punta ottusa.

[3] Le armi bianche da punta o da taglio o contundenti sono di libera importazione, vendita e detenzione; ne è vietato il porto in modo assoluto in luogo pubblico o aperto al pubblico.

[4] Altri tipi di armi proprie non da sparo, quali bombolette urticanti non liberalizzate, strumenti atti

<sup>59</sup> Questa norma adegua il nostro sistema a quello europeo. Non vi è alcuna ragione perché le armi antiche possano costituire un problema per la sicurezza pubblica e perché esse debbano essere controllate dalla PS quando già le loro repliche moderne sono liberalizzate. Si è fatta eccezione solo per quelle che possono sparare munizioni moderne. Norma che semplifica enormemente la vita ai loro detentori e libera gli uffici di PS di un grande lavoro inutile e al di fuori delle loro conoscenze.

<sup>60</sup> È vero che queste armi da taglio o contundenti in poco differiscono oggettivamente dagli strumenti atti a offendere. Però sono strumenti che solo chi ha volontà o intenzione di offendere porta con sé. Quindi si giustifica un regime particolare rispetto al porto.

ad inabilitare o provocare dolore mediante una scarica elettrica, sono importabili con licenza de Questore e vendibili solo da armieri.

[5] Il porto delle armi proprie non da sparo in luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato in modo assoluto. Tali armi possono essere vendute solo a maggiorenni e la vendita deve essere registrata su registro giornaliero di PS con acquisizione di copia del documento di identità. È consentita la vendita da parte di siti Internet con sede in Italia, il cui titolare si munisca di detta licenza di PS e relativo registro e acquisisca copia del documento di identità dell'acquirente; le armi acquistate possono essere spedite solo alla residenza risultante dal documento.

[6] Il porto di queste armi è punito a norma art. 699 C.P. Le altre violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con le sanzioni di cui all'art. 17 R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

[7] L'articolo 49 del R. D. 6 maggio 1940 n. 635 è abrogato.<sup>61</sup>

## **Art. 17 - Armi improprie<sup>62</sup>**

L'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 è sostituito dal seguente:

### **Art. 4 – Armi improprie**

[1] Armi improprie atte ad offendere sono:

a) gli strumenti che pur potendo offendere, sono usati per lo svolgimento di attività legittime quali archi, balestre, fionde, coltelli di ogni genere a lama fissa o a serramanico, machete, strumenti appuntiti o taglienti, bastoni muniti di puntale acuminato;

a) gli strumenti ed oggetti contundenti quali mazze, tubi, catene, sbarre, spranghe, bulloni, sfere metalliche;

c) ogni oggetto o strumento non espressamente indicato ai punti a) e b) chiaramente portato, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

d) I puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.

e) Le armi da punta e/o da taglio prive di filo o con la punta ottusa.

[2] Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti, salva l'ipotesi di cui alla lett. c) del comma precedente:<sup>63</sup>

a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto.

b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.

d) i coltelli tipo "svizzero" e gli strumenti multiuso anche se muniti di lama da coltello non eccedente i 10 cm.

[3] Gli strumenti sportivi quali gli strumenti ad aria gas compressi di debole potenza, quelli softair e paintball, quelli da segnalazione acustica, sono regolati con norme specifiche all'art. 9 della presente legge.

[4] Il porto delle armi improprie è consentito per giustificato motivo. Per giustificato motivo si intende ogni razionale motivazione la quale, in base alle circostanze di tempo e di luogo, in base alla persona agente e all'attività che essa svolge, rende credibile e verosimile che lo strumento o l'arma non vengano portati allo scopo di recare offesa ad altri o a scopo aggressivo.

[5] Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.

[6] È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da uno a tre anni con l'ammenda 3.000 a 20.000 euro. La pena è della reclusione da tre a sei anni e della multa da 5.000 a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza. Per riunione pubblica si intende ogni manifestazione di tipo sportivo a squadre, ogni tipo di raduno o

<sup>61</sup> È l'articolo obsoleto che vieta di importare armi di cui è vietato il porto.

<sup>62</sup> In quest'articolo non viene mutato molto ma si cerca di dare un filo logico all'intera materia in modo da evitare dubbi interpretativi.

<sup>63</sup> Viene ripristinato in parte l'articolo 44 Regolamento di pubblica sicurezza, abrogato per una troppo formalistica interpretazione della Cassazione, e che aveva cercato di fornire la necessaria ed indispensabile nozione di "attitudine ad offendere". Il legislatore dell'epoca, molto severa in materia da punta e da taglio, aveva indicato saggi parametri che impedivano di considerare strumento atto a offendere un temperino o un chiodo lungo 1 cm. Una norma in cui non si stabilisce i parametri oltre i quali un oggetto diventa atto ad offendere presenta sicuri profili di incostituzionalità. Rimane fermo che essi diventano armi improprie nel momento stesso in cui vengono usati per aggredire od offendere.

comizio politico ogni manifestazione musicale all'aperto, ed ogni altro concorso di persone in cui è prevedibile riscaldamento degli animi. È vietato il porto di armi in discoteche, salvo che agli addetti al controllo.

[7] Chiunque porta in una riunione pubblica uno strumento atto ad offendere, è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 a 20.000 euro. Se lo strumento viene usato al fine di ledere o ledere, la pena è raddoppiata.

[8] La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.

[9] Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

[10] Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

## **Art. 18 – Porto abusivo di armi proprie non da sparo o di armi antiche soggette a denuncia**

L'art. 699 C.P. è sostituito dal seguente:

Art. 699 - Porto abusivo di armi

[1] Chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico un'arma propria diversa dalle armi comuni da sparo o un'arma antica soggetta a denuncia, è punito con l'arresto da diciotto mesi a tre anni e con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

[2] Il porto nelle riunioni pubbliche è punito con le pene di cui all'art. 4 L. 18 aprile 1910 n. 110.

[3] Chi detiene armi nei locali ove svolge la propria attività commerciale, artigianale o professionale è legittimato a portare le armi anche nei locali aperti al pubblico, salvo che vi si stiano svolgendo riunioni pubbliche.<sup>64</sup>

[4] La licenza per il porto di bastone animato è abolita<sup>65</sup>

## **Art. 19 – Disposizioni sulla vendita di munizioni e loro componenti**

Dopo l'art. 5 della legge L. 18 aprile 1975 n.110, modificato dalla presente legge, è inserito il seguente articolo:

Art 5 bis - Disposizioni sulla vendita di munizioni e loro componenti.

[1] Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, relative alla registrazione delle vendite sul registro giornaliero, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini o pallettoni (c.d. munizioni spezzate). L'acquirente deve essere titolare di una licenza di porto d'armi od aver ottenuto appositamente nulla osta all'acquisto.

## **Art. 20 - Quantitativi di cartucce detenibili**

[1] Possono essere detenute senza farne denuncia e senza licenza di deposito:

a) Fino a 1500 cartucce a pallini e pallettoni o Flobert, detenute da soggetti in possesso di fucili idonei a utilizzarle oppure se il detentore è munito di licenza di caccia o di tiro volo in corso di validità, anche se non fiscalmente in regola.

b) Fino a 1000 cartucce per arma lunga a percussione anulare cal. 22.

[2] Possono inoltre essere detenute facendone denuncia:

c) Fino a 1500 cartucce complessive per armi lunghe a palla

d) Fino a 300 cartucce a percussione centrale per arma corta.

[3] Il prefetto può rilasciare, senza eseguire accertamenti tecnici sui locali, una licenza permanente di deposito per ulteriori e maggiori quantitativi, con il limite di 5.000 cartucce complessive dei tipi di cui alle lettere c) e d) e di 5 kg di polvere da ricarica, a chi dimostri di averne necessità nello svolgimento di una attività di tipo sportivo, svolta anche con modalità diverse da quelle indicate nell'art. 7.

[4] La denuncia della detenzione delle cartucce a palla deve contenere l'indicazione del loro calibro.

<sup>64</sup> In base alla normativa vigente un orfice, ad esempio, può trasportare un'arma nel proprio negozio e tenerla a portata di mano; non potrebbe però impugnarla, salvo pericolo imminente, nel locale che aperto al pubblico norma ovviamente troppo restrittiva e quindi si stabilisce che chi legittimamente ne tiene l'arma nei locali, può anche portarla su se stesso ottenendo la portata di mano pronta all'uso.

<sup>65</sup> È licenza obsoleta ed è contraria al principio generale, fin da tempi antichi, di vietare la difesa mediante armi insidiose o di difficile identificabilità.

Non deve essere denunciato il loro consumo. Le cartucce acquistate a reintegro di quantitativi consumati, non sono soggette a denuncia.

[5] La detenzione di cartucce va denunciata, quando le stesse non vengano consumate entro 72 ore dall'acquisto.

[6] Il trasporto dei quantitativi di munizioni, polvere e prodotti esplodenti legalmente detenuti non è soggetto ad autorizzazioni o comunicazioni.

[7] Chi esercita la carica casalinga delle munizioni, deve denunciare solo la detenzione della polvere da sparo nella misura massima di 5 kg, ivi compresi i quantitativi contenuti nelle cartucce comunque detenute, e rispettare i limiti numerici di cartucce indicati nei commi precedenti.

[9] I collezionisti di munizioni attive, antiche e moderne, possono detenere fino a due cartucce per ogni calibro e sue varianti fino al limite di 5.000 pezzi. L'aumento del quantitativo viene autorizzato dal prefetto s norma del comma 3.

[8] L'art. 26 L. 110/1975 è abrogato.<sup>66</sup>

### **Art. 21 – Validità delle licenze di porto**

[1] Il fatto che una licenza di pubblica sicurezza non sia in regola fiscalmente, non incide sulla validità della licenza e comporta solo sanzioni fiscali; le licenze di porto d'armi autorizzano all'acquisto e trasporto di armi e munizioni anche se non in regola fiscalmente.<sup>67</sup>

### **Art. 22 - Termini per il rilascio di licenze**

[1] Il termine per il rilascio di licenze o autorizzazioni o visti per l'acquisto e il trasporto di armi e munizioni e il termine per il rilascio di licenze di porto d'armi è di 5 settimane. Il termine per il rilascio di licenze di trasporto per gli armieri è di una settimana.

[2] Quando una domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata e non vi sono motivi ostativi al rinnovo, è obbligo perentorio del funzionario di provvedere al rinnovo al più presto e comunque non oltre il termine di scadenza affinché il cittadino possa ricevere ed utilizzare la licenza senza interruzioni di validità.<sup>68</sup>

[3] Il documento originale che contiene licenze di PS è di proprietà del titolare e non deve essere restituito o consegnato se non in caso di sospensione o revoca.<sup>69</sup>

[4] Il Ministero dell'Interno, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge provvederà con circolari ad indicare, per ogni tipo di licenza, le procedure che i singoli uffici devono osservare nei rapporti con il cittadino, curando la massima semplificazione di ogni procedura e l'eliminazione di ogni formalità non strettamente necessaria. Il Ministero organizzerà un osservatorio per il controllo dell'osservanza da parte di tutti gli uffici delle circolari, senza l'introduzione di oneri e formalità non richieste, e per il controllo sulla uniformità di condotte nella valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per il rilascio delle licenze. Il cittadino può segnalare all'osservatorio ogni fatto di inosservanza delle norme..

[5] Limitazioni alle licenze o autorizzazioni di pubblica sicurezza adottate a norma dell'art. 9 RD 19 giugno 1931 n. 773 (TULPS) devono essere adottate con atto amministrativo individuale, motivato con specifiche esigenze di sicurezza pubblica riferibili al soggetto interessato. È vietato apporre sulle licenze timbri e indicazioni o prescrizioni non previste dalla norme vigenti.<sup>70</sup> Limitazioni di portata generale rivolte al pubblico, in base al citato 9, devono essere convalidate dal Ministero dell'Interno entro quarantotto ore.

### **Art. 23 - Marcatura delle armi \***

[1] La marcatura unica delle armi comuni da fuoco, già regolata dalla Direttiva Europea 18 giugno 1991 n. 477, modificata dalla direttiva CEE 21 maggio 2008 n. 2008/51/CEE, comprende il nome del fab-

<sup>66</sup> È stato assorbito in questo articolo

<sup>67</sup> Norma di totale evidenza del nostro sistema, purtroppo misconosciuta dalla burocrazia! Qui si rimette alle errate interpretazioni della burocrazia e di certa "dottrina".

<sup>68</sup> Nella nostra epoca informatica in cui tutte le informazioni su di un soggetto dovrebbero essere reperibili on-line, non è più concepibile un sistema in cui una licenza o autorizzazione non viene rilasciata immediatamente, in tempo reale, come già avviene in altri paesi. Questa norma è un primo passo in questa direzione.

<sup>69</sup> Norma necessaria per eliminare assurde prassi seguite da certi uffici di PS

<sup>70</sup> Norma necessaria per ovviare allo sfrenato abuso di timbri applicati da funzionari anonimi su licenze, i quali o sono inutili perché ripetono ciò che dice la legge, o sono illeciti perché privi della forma richiesta per un atto amministrativo che riduce immotivatamente il valore di una licenza già regolata dalla legge.

bricante o la marca, il paese o il luogo di fabbricazione, la matricola e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte della matricola e, ove possibile, il modello. Ciò non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore.

[2] A partire dal 14 settembre 2018 dovranno recare la marcatura anche le parti essenziali di arma comune da fuoco prodotte o importate dopo tale data; per le armi importate la marcatura delle parti è richiesta solo per le armi di modello posteriore al 14 settembre 2018.

[3] Nel caso in cui un componente essenziale sia troppo piccolo per essere provvisto di marcatura in conformità del presente articolo, esso è contrassegnato almeno da una matricola o da un codice alfanumerico o digitale.

[4] Su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni deve essere apposta la marcatura in modo da indicare il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione.

[5] Nei trasferimenti di armi da fuoco o dei loro componenti essenziali dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione vanno provviste della marcatura unica, che consenta anche di identificare l'ente che effettua il trasferimento.

[6] La mancanza di marcatura sulle singole parti essenziali non rende l'arma clandestina ed è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1200 Euro. Irregolarità della marcatura che non rendano impossibile l'identificazione di un'arma con una normale ispezione, sono punite con la sanzione amministrativa da 500 a 1200 Euro.

[7] Le armi ad aria compressa non liberalizzate devono recare, messe in commercio a partire dal 14 settembre 2018, devono recare almeno l'indicazione del produttore ed il numero di matricola.

## **Art. 24 - Armi clandestine<sup>71</sup>**

L'art. 23 della L. 18 aprile 1975 n. 110 è sostituito dal seguente:

[1] Sono considerate clandestine:

- 1) le armi comuni da fuoco non catalogate se prodotte o importate dal 1° ottobre 1979 al 31 dicembre 2011 e
- 2) le armi comuni da fuoco non sottoposte a classificazione da parte del Banco di prova se prodotte o importate dopo il 1° dicembre 2012, in quanto soggette a classificazione;
- 3) le armi comuni da fuoco sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui all'art. 23 della presente legge. La mancanza del marchio del Banco di Prova non rende l'arma clandestina.
- 4) Le canne intercambiabili prive di matricola.

[2] È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa 2.000 a 20.000 Euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. Le medesime condotte relative ad armi ad aria compressa non liberalizzate e prodotte dopo il 1° ottobre 1979, sono punite con l'arresto da uno a tre mesi o l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.

[3] Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 15.000 Euro.

[4] Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa 2.000 a 20.000 euro a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al presente articolo.

[5] È consentito il trasporto al Banco di Prova di prototipi e canne privi di segni di identificazione, salvo la matricola, per la classificazione o verifica.

## **Art. 25 - Alterazione di armi<sup>72</sup>**

L'art. 3 della L. 18 aprile 1975 n. 110 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 3 - Alterazione di armi

[1] È vietato alterare i meccanismi di un'arma al fine di consentire il tiro a raffica, o accorciare un'arma lunga in misura tale da trasformarla in arma corta. L'applicazione e l'uso di accessori, ivi compreso il silenziatore, su di un'arma, non comporta mai alterazione della stessa.

<sup>71</sup> La direttiva europea prevede specificamente i segni distintivi da indicare su di un'arma e non regola la nozione di canna intercambiabile, la quale aveva un senso solo per il nostro Catalogo Nazionale. La norma della legge 110 era anche sbagliata perché ipotizzava la clandestinità di carte prive di segni distintivi, quando la legge non prevedeva alcun segno distintivo obbligatorio per le canne, salvo per quelle alternative! La norma è stata quindi adeguata alla nuova realtà.

<sup>72</sup> Il reato di alterazione di arma è stato oggetto di stravaganti interpretazioni da parte della giustizia e della Commissione consultiva. Il nuovo articolo riporta la norma con i piedi per terra e alla situazione creata dalla direttiva europea



[2] I fabbricanti e riparatori possono compiere sulle armi ogni tipo di modifica diversi da quelle di cui al comma 1, effettuando le relative registrazioni e inviando l'arma al Banco di prova per il controllo e l'eventuale riclassificazione, se dovuti.

[3] I contravventori sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 500 a 2.500 euro.

## **Art. 26 – Classificazione armi**

Nella legge 18 aprile 1975 n. 110 viene inserito il seguente articolo 7

### **Art. 7 – Classificazione delle armi**

[1] A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea.

[2] La classificazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avverrà sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o sulla base dei prototipi stessi.

[3] Non sono soggette a classificazione le armi lunghe a canna liscia a caricamento successivo o a ripetizione manuale con lunghezza di canna non inferiore a 45 cm., le repliche di armi ad avancarica,<sup>73</sup> le armi ad aria o gas compressi

[4] La classificazione di un'arma costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.

[5] Il Banco nazionale rende pubblici e accessibili in via informatica i dati relativi alle classificazioni indicando in ogni singola scheda

- il numero progressivo d'iscrizione;
- la tipologia di arma dell'arma e il calibro;
- il modello indicato dal produttore oppure il modello ufficiale per le armi ex ordinanza, se noti<sup>74</sup>. Per modello si intende la denominazione commerciale usata dal produttore e, per le armi demilitarizzate, la sigla ufficiale dell'arma di ordinanza. Confezioni artistiche od artigianali non costituiscono un diverso modello se rimangono invariati il calibro e le parti meccaniche di esso.
- il produttore o l'importatore;
- lo stato in cui l'arma è prodotta o dal quale è importata;
- la categoria europea
- l'immagine chiara dell'arma, utile per la sua identificazione

[6] Ai fini della classificazione si considerano da guerra le armi rientranti nel materiale di armamento di cui alla legge n. 185 del 1990

[7] Il Banco provvederà entro sei mesi ad integrare le schede già pubblicate, indicando il modello di ogni arma classificata ed a riportarne l'immagine.

## **Art. 27 - Sistema informatico<sup>75</sup> \***

[1] Il Ministero dell'Interno entro un anno deve mettere a disposizione degli armieri e del pubblico un sistema informatico in cui siano registrate tutte le informazioni relative alle armi da fuoco detenute, necessarie ai fini della loro tracciabilità e identificazione, tra cui:

- a) il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie di ciascuna arma da fuoco e la marcatura apposta sulla carcassa o sul fusto quale marcatura unica ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 24, che funge da identificatore unico di ciascuna arma da fuoco;
- b) il numero di serie o la marcatura unica applicata ai componenti essenziali, laddove differisca dalla marca-

<sup>73</sup> Precisazione necessaria per la poca chiarezza delle norme che hanno eliminato il catalogo nazionale è passato le competenze al Banco di prova; l'esenzione dalla classificazione delle armi indicate era già contenuta nella legge sul catalogo nazionale. È certo che queste armi non possono essere da guerra o di tipo vietato.

<sup>74</sup> Indicazione obbligatoria a norma della direttiva europea.

<sup>75</sup> Il Sistema è previsto dalla direttiva europea ed è essenziale per scaricare gli uffici da un assunto manuale di registrazione di dati cartacei. Se dai fabbricanti ed agli importatori pervengono al ministero dati informatizzati, è ovviamente necessario che vi sia un sistema idoneo a gestirli. Nel momento in cui, ad esempio, tutta la giustizia gestisce le sue carte in modo elettronico, è assurdo che il ministero dell'interno non sia ancora in grado di gestire lo schedario delle armi legali presenti sul territorio e la loro movimentazione in tempo quasi reale e senza intervento umano. Questo sarà necessario, in misura molto ridotta per controlli a campione come avviene con il fisco, ma vi saranno migliaia di funzionari che potranno essere utilizzati per controlli più finalizzati e penetranti.

tura apposta sulla carcassa o sul fusto di ciascuna arma da fuoco;

c) i nomi e gli indirizzi dei fornitori e degli acquirenti o dei detentori dell'arma da fuoco, insieme alle date pertinenti;

d) qualsiasi trasformazione o modifica apportate a un'arma da fuoco che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria, incluse la disattivazione o distruzione certificate e la data o le date pertinenti.

Il sistema deve essere facilmente accessibile ed usabile anche con conoscenze informatiche elementari.<sup>76</sup>

[2] Gli utenti privati possono accedere solo all'elenco delle proprie armi e alle schede delle singole armi, e aggiungere o modificare dati, inviare comunicazioni relative alla movimentazione di armi in collezione, conservando traccia della situazione anteriore.

Il sistema dovrà essere alternativo alle comunicazioni cartacee secondo modalità da stabilire con Regolamento, con criteri di assoluta semplificazione e modernità informatica e consentendo l'uso di mezzi di comunicazione tradizionali per il caso di malfunzionamento del sistema informatico.

## **Art. 28 – Censimento delle armi**<sup>77</sup>

[1] Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno provvederà al censimento di tutte le armi la cui detenzione è soggetta a denuncia in forza della presente legge. A tal fine esso:

- provvederà a raccogliere presso tutti gli uffici competenti l'elenco delle armi denunciate;
- provvederà a depennare ogni arma che risulti non più soggetta a denuncia;
- invierà ad ogni detentore così individuato l'elenco delle armi risultanti in suo possesso, divise a seconda del luogo di detenzione, con invito a controllarne la completezza, a correggerlo, ad integrarlo con i dati mancanti in quanto reperibili, ed a riconsegnarlo firmato entro un mese, attestando, sotto la propria responsabilità, che l'elenco comprende tutte le armi detenute, con esatta indicazione del luogo di detenzione, e che la matricola, il calibro e le altre eventuali indicazioni di ciascuna arma sono esatte. Tale elenco, una volta riconsegnato e vidimato dall'autorità di P.S., che ne restituirà una copia, sostituirà ogni precedente denuncia.
- svolgerà accertamenti di polizia per accertare la sorte delle armi non ricomprese negli elenchi restituiti.

[2] Non costituiscono reato o infrazione amministrative i fatti rilevati a seguito di questi accertamenti, verosimilmente dovuti a condotte non dolose, ma commesse per ignoranza della normativa o per dimenticanza, quali, ad esempi, l'omessa denuncia di armi da parte di eredi, l'omessa denuncia del trasferimento delle armi da un luogo ad un altro, l'omessa denuncia di cessione di arma a persona legittimata all'acquisto, l'omessa denuncia di armi regolarmente acquistate, la mancanza di matricola. Le armi oggetto di questi reati o infrazioni debbono essere regolarizzate, se del caso, a norma dell'articolo precedente entro sessanta giorni dalla contestazione dell'accertamento.

## **Art. 29 – Locazione e comodato di armi \***

L'art. 22 L. 18 aprile 1975 n. 110 è così sostituito:

“[1] Non sono consentiti la locazione o il comodato (prestito) delle armi comuni da sparo salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi da caccia o di armi per il tiro al bersaglio o per il tiro a volo oppure destinate a coloro che esercitano attività sportiva, ovvero che il conduttore o il comodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni. È consentito per le armi da guerra a soggetti legittimati a detenerle, per esigenze di studio, di esperimento o di collaudo.

[2] Per armi da fuoco per uso scenico<sup>78</sup> si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà

<sup>76</sup> Purtroppo molti enti pubblici, come l'Agenzia delle entrate e l'Inps hanno programmi che sembrano fatti apposta per spaventare e condurre all'esasperazione i normali utenti. Forse non sarebbe male che la pubblica amministrazione si ispirasse ai sistemi utilizzati dalle Banche!

<sup>77</sup> Quando si deve attuare una riforma così incisiva come questa è necessario mettere un punto fermo e ricominciare daccapo con situazioni assolutamente chiare; inoltre i dati da inserire nel sistema informatico devono essere il più possibile coerenti si deve cercare di eliminare ogni causa di errore. Il sistema esposto dovrebbe consentire di ripartire da capo con chiarezza. Se poi il cittadino non avrà la diligenza controllare i suoi dati, forse avrà dei problemi ma potrà incolpare solo se stesso.

<sup>78</sup> Non è stato affrontato il problema della definizione delle armi ad uso scenico perché è un settore altamente specializzato, con sue regole già concordate con il Ministero e non avrebbe senso rimescolare le carte di un settore che pare abbia trovato certe soluzioni praticabili.

specifico punzone.

[3] Il comodato di armi fra privati,<sup>79</sup> salvi gli ulteriori adempimenti per le armi in collezione, deve essere denunciato entro 72 ore dalla consegna dell'arma sia da parte di chi consegna l'arma che da parte di chi la riceve. La denuncia non è dovuta se l'arma viene restituita entro 72 ore dalla consegna.

[4] Chi presta e chi riceve l'arma deve redigere una dichiarazione congiunta in cui è indicata l'arma prestata e il giorno e l'ora della consegna, salvo che il prestito avvenga nel corso di partire di caccia o gare di tiro. L'eventuale consegna di munizioni assieme all'arma deve essere sempre denunciata dal cedente.”

[5] È punito con la reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa da 100 a 700 Euro chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del primo e secondo comma. La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale o ha per oggetto armi da guerra. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è punito a norma art. 17 R.D. 18 giugno 1931 n.773.

### **Art. 30 - Denuncia di armi**

Il primo e secondo comma dell'art. 58 RD 6 maggio 1940 n. 635 sono sostituiti dal segue comma:

“[1] La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente Regolamento e deve contenere:

- Per le armi: il tipo di arma, il nome del produttore, il modello, la matricola, la capacità del serbatoio fisso, in quanto i dati siano noti.

- Per le munizioni: il calibro e il quantitativo detenuto per ogni calibro di munizioni a palla<sup>80</sup>; per le munizioni spezzate, se soggette a denuncia, il solo quantitativo.

Deve essere denunciata qualsiasi trasformazione o modifica apportate a un'arma da fuoco che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria nonché il cambiamento del calibro.”

### **Art. 31 - Vendita per corrispondenza \***

L'art. 17 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 è sostituito dal seguente articolo

“Art. 17 - Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza

[1] La vendita per corrispondenza di armi comuni da sparo è consentita se l'acquirente è autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi. Il privato può acquistare armi comuni per corrispondenza, ma la consegna dell'arma allo stesso, previo accertamento della sua legittimazione all'acquisto, deve avvenire da parte di un armiere, che registra la consegna nel proprio registro giornaliero, oppure sotto il controllo di un pubblico ufficiale (ufficiale postale, doganale, di PS, ecc.) il quale verbalizza la consegna e ne invia copia all'ufficio competente a ricevere la denuncia dell'arma.<sup>81</sup>

[2] Le norme sulla vendita per corrispondenza si applicano anche ai riparatori di armi<sup>82</sup>

[3] I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino ad euro 2.000.”

[4] Il primo comma dell'art. 12 della L. 18 aprile 1975 n. 110 è abrogato.<sup>83</sup>

### **Art. 32 - Ritiro di armi e divieto di detenzione<sup>84</sup>**

L'art. 39 del RD 18 giugno 1931 n.773 è sostituito dal seguente:

Art. 39 - Ritiro di armi e divieto di detenzione

---

<sup>79</sup>Nulla in sostanza viene cambiato a quanto già praticato, salvo una chiara indicazione della procedura da seguire

<sup>80</sup> L'indicazione del calibro è essenziale per poter svolgere un controllo e corrisponde senz'altro al pensiero del legislatore europeo, indirettamente espresso in alcune sue disposizioni. Coerentemente a ciò l'indicazione del calibro è limitato alle munizioni a palla, il che è senz'altro una facilitazione per i cittadini.

<sup>81</sup> La norma è stata adeguata alle prescrizioni della Direttiva europea

<sup>82</sup> Essi sono soggetti agli stessi obblighi e controlli stabiliti per gli armieri e non vi è ragione di prevedere un diverso regime.

<sup>83</sup> È la norma che vietava l'importazione dall'estero di più di tre armi all'anno senza licenza del prefetto. La norma sarebbe stata accettabile se i prefetti si fosse organizzati per dare la licenza a vista. Purtroppo si sono organizzati per rifiutarla anche immotivatamente. La norma inoltre è contraria alla libertà di circolazione dei beni prevista dalla normativa europea. Perciò deve essere abolita. I controlli esistenti, eguale per tutta la comunità europea sono sufficienti, come dimostra il fatto che nessun altro paese si è inventata una limitazione così insensata.

<sup>84</sup> La norma attuale così come è formulata era assolutamente contraria a principi all'articolocostituzionali. Non vi può essere sottrazione di beni da parte dell'ente pubblico senza un immediato controllo giudiziario sulla validità del provvedimento. Inoltre la norma troppo generica ha comportato che la polizia giudiziaria procedesse al ritiro di armi e di licenze di fronte ad episodi assolutamente irrilevanti e tali che mai avrebbero potuto comportare il ritiro di armi e di licenze di autorizzazioni in materia di armi. Perciò si è provveduto a riformulare la norma prevedendo i requisiti per effettuare il ritiro delle armi e i mezzi a disposizione del cittadino per tutelare rapidamente i suoi diritti. Sono state seguite, in perfetta analogia, le norme previste in caso di sequestro penale di beni.

[1] Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione di armi comuni da sparo, di munizioni e di esplosivi alle persone in cui sono venuti meno i requisiti soggettivi di cui all'art. 12 della presente legge, prima frase.

[2] Nei casi d'urgenza, se il detentore dei materiali di cui al primo comma tiene comportamenti indicanti una perdita dell'equilibrio psichico tale da far temere per la sua o altrui sicurezza oppure se ha commesso o tentato di commettere un delitto doloso che osta alla detenzione di armi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali stessi, redigendo verbale motivato e trasmettendolo immediatamente al prefetto.

[3] Se il prefetto ravvisa che ricorrono le condizioni di cui sopra e che il soggetto non risulta più essere in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, emette entro quattro giorni dal ritiro, il provvedimento di sua convalida e di imposizione del divieto di detenzione; assegna all'interessato un termine di 150 giorni, prorogabile per giusti motivi, per l'eventuale cessione o affidamento a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. L'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, per il caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

[4] Il provvedimento deve essere immediatamente revocato dal Prefetto se vengono meno i suoi presupposti. Il provvedimento viene immediatamente notificato all'interessato e si procede alla consegna delle armi al suo domicilio.

[5] Contro il provvedimento è ammesso ricorso al giudice di pace entro 15 giorni. Il ricorso può essere presentato, anche senza assistenza di un legale, ed è esente da bollo e diritti. Il giudice di pace decide entro 15 giorni mediante ordinanza immediatamente esecutiva con cui conferma il provvedimento del questore oppure lo annulla, ordinando l'immediata restituzione delle cose ritirate.

[6] Il provvedimento del giudice di pace è impugnabile avanti la Tribunale Civile in composizione collegiale.

[7] La mancata osservanza dei termini indicati comporta la decadenza del provvedimento prefettizio, con immediata restituzione delle cose ritirate.

### **Art 33 – Controllo sulla permanenza dei requisiti soggettivi<sup>85</sup>**

[1] I medici di base o l'ASL che rilasciano le prescritte certificazioni mediche per fabbricazione, commercio, riparazione, detenzione, acquisto o porto di armi, annotano tale rilascio nel Fascicolo sanitario elettronico (FSE) del richiedente. Le Questure e le Prefetture comunicano ad essi l'avvenuto rilascio o rinnovo delle licenze stesse per l'annotazione nello FSE.

[2] Ogni sanitario che aggiorna i dati sanitari dello FSE con la diagnosi di nuove patologie o con l'aggravamento di patologie preesistenti, tali da rendere inattuale la certificazione rilasciata, sotto il profilo psichico o fisico, comunica il fatto alla Prefettura o Questura che ha rilasciato la licenza o le autorizzazioni, per una eventuale revisione delle stesse. Nella comunicazione non è indicata la patologia riscontrata.

[3] A seguito della comunicazione la Questura o la Prefettura invita l'interessato a rinunciare alla licenza di porto o alla detenzione delle armi oppure a produrre certificazione aggiornata sulla sua capacità psichica e/o fisica. In caso di urgenza si procede a norma dell'art. 30.

### **Art. 34 – Poligoni privati<sup>86</sup>**

I commi terzo, quarto e quinto dell'art. 57 R.G 18 giugno 1931 n. 773 sono abrogati. Dopo l'art. 57 R.G 18 giugno 1931 n. 77 viene inserito il seguente art. 57 bis

Art. 57 bis – Poligoni privati

[1] Per la costruzione e apertura di campi di tiro o poligoni privati è richiesta licenza del Sindaco del luogo ove si trova il poligono, oltre alle eventuali licenze edilizie, urbanistiche, ambientali, come regolate dalle relative leggi. Per poligono aperti al pubblico devono essere previsti parcheggi e servizi igienici.

[2] Non è richiesta licenza per campi e sale di tiro con armi ad aria compressa liberalizzate in cui

<sup>85</sup> Norma di ovvia necessità per garantire il controllo continuo e rapido sul permanere dell'equilibrio psichico in chi detiene armi. La norma garantisce la tutela della privacy che non può certo essere invocata da chi richiede di detenere armi.

<sup>86</sup> Il regolamento sui poligoni privati che il ministero dovrebbe emanare, incontra difficoltà per l'eccessiva pressione sul ministero di interessi particolari che ben poco hanno a che vedere con norme tecniche.

Abbiamo quindi ritenuto di risolvere il problema redigendo le regole base a cui deve sottostare qualsiasi politico in vista esclusivamente della sicurezza pubblica. Si tratta di norme pacificamente adottate in altri paesi ben poco contestabili; la sicurezza interna ed esterna deve essere garantita e certe regole sono ineluttabili.

comunque si dovranno adottare misure per evitare la fuoriuscita di pallini, disturbo alle persone, inquinamento ambientale.

[3] Nei poligoni aperti devono essere adottate misure idonee ad evitare che i proiettili fuoriescano dal suo perimetro in modo pericoloso per gli esseri umani. Tali misure devono essere commisurate al tipo di armi usabili, alla parziale copertura del poligono, alla natura dei luoghi e alla probabilità che il luogo di eventuale caduta di proiettili vaganti sia frequentato da essi umani. Può essere adottato qualsiasi metodo di contenimento, anche basato su linee guida di altri paesi per i poligoni.

[4] In base alla natura dei luoghi deve essere curato un adeguato contenimento dell'inquinamento acustico, secondo le norme di legge.

[5] Il poligono deve essere costruito od attrezzato in modo da consentire il recupero dei proiettili entro l'area del poligono .

[6] Nei poligoni chiusi per armi da fuoco devono essere adottate le misure necessarie per prevenire la fuoriuscita di proiettili, incendi, esplosioni nonché per avere una adeguata ventilazione. La struttura deve essere tale da evitare il rimbalzo di proiettili verso i tiratori. La zona di tiro deve disporre di un sistema di pulizia e lavaggio idonea a eliminare i residui polverosi dello sparo. Vi deve essere una separazione tra l'area tiratori e le postazioni di tiro. La struttura deve essere agevolmente accessibile ai mezzi dei vigili del fuoco.

[7] Al fine dell'ottenimento della licenza comunale per i poligoni, occorre produrre un progetto redatto da un ingegnere o un architetto da cui risulti che la struttura rispetta tutte le norme di sicurezza ed antinquinamento prescritte o comunque ritenute necessarie in base alla normativa italiana e alle linee guida di paesi europei, tenuto conto anche del tipo di tiro che sarà consentito svolgere nel poligono.

[8] Il Comune, prima dell'inizio dell'attività, dispone che a cura del titolare vengano svolte operazioni di collaudo con prove di tiro al fine di accertare la concreta efficacia delle misure di sicurezza e che venga acquisita la certificazione antincendio.

[9] Ogni anno il gestore dovrà produrre un certificato di un tecnico il quale attesti che non vi è stato decadimento per usura delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza o che è stato ripristinato il livello di sicurezza originario.

[10] La licenza quinquennale per la gestione del poligono viene rilasciata dal Sindaco ad un soggetto fisico e ad uno o più suoi rappresentanti, tutti aventi i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze di porto d'armi. La nomina dei Direttori di tiro è regolata dall'art. 32. Il gestore è il responsabile legale del poligono ed è responsabile per l'osservanza di tutte le norme e regole che lo riguardano e della perfetta manutenzione della struttura.

[11] È vietato far accedere alle attività di tiro persone che presentino manifestazioni di disturbo psichico o comportamentale o sotto manifesto influsso di alcol o stupefacenti o psicofarmaci.

[12] I poligoni devono tenere un registro vidimato dall'autorità di PS o da un notaio o dal Comune in cui registrano i dati dei tiratori e del loro documento di identità nonché gli orari di presenza sulle linee di tiro e le armi introdotte nel poligono. È consentita la gestione informatica del registro secondo le regole stabilite, o da stabilirsi, per le armerie.

[13] I tiratori minorenni autorizzati da un genitore, o i soggetti privi di licenza di porto d'armi, possono sparare solo sotto il controllo diretto del direttore di tiro che gestisce anche le munizioni da essi utilizzate.

[14] Il gestore deve predisporre un regolamento relativo al comportamento da tenere da parte di chi accede al poligono, con indicate le regole di sicurezza e l'avviso che chi le viola può essere immediatamente espulso. Il regolamento deve essere disponibile per tutti coloro che accedono al poligono, assieme alla polizza assicurativa e alle certificazioni sulla sicurezza.

[15] Il poligono deve essere assicurato per gli infortuni con polizza che copra la responsabilità civile dei gestori, dei direttori di tiro e dei singoli tiratori; il massimale minimo deve corrispondere, per i poligoni chiusi a quello stabilito per gli autobus privati e, per i poligoni aperti, a quello fissato per le autovetture private.

[16] Nei poligoni possono essere usate munizioni di proprietà dei singoli tiratori, o munizioni cedute a consegnate a norma del comma successivo. La possibilità di usare cartucce caricate privatamente è decisa dal gestore caso per caso o in via generale.

[17] Chi è in possesso di licenza per la minuta vendita di esplosivi, o un suo rappresentante, è autorizzato a trasportare, senza altra autorizzazione, fino a 20.000 cartucce alla volta ad un poligono ed a consegnarle al gestore per l'uso entro il poligono e nel corso della giornata stessa. Il poligono terrà un apposito registro, vidimato come sopra, in cui segnare le munizioni consegnate dall'armiere e i quantitativi consegnati

ai singoli direttori di tiro o ai tiratori. Le munizioni rimaste o riconsegnate alla chiusura del poligono vengono riportate in armeria dall'armiere e reiscritte sul registro giornaliero. Il gestore e i direttori di tiro devono controllare che non vengano asportate munizioni da parte dei tiratori.

[18] I poligoni che dispongono di un locale idoneo a garantire una adeguata custodia di armi possono ottenere licenza di collezione di armi e detenere così armi da far utilizzare ai frequentatori entro il poligono. Non sono richieste misure di sicurezza per le armi ad aria e gas compressi liberalizzate.

[19] Gli enti locali possono stipulare accordi con i poligoni privati, anche fuori del loro territorio, per lo svolgimento dei corsi periodici e delle attività di addestramento e allenamento al tiro del personale armato alle loro dipendenze.

[20] Le guardie giurate possono svolgere presso poligoni privati i corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti dalla normativa vigente, certificati dal gestore e dal direttore di tiro.

[21] Copia dei certificati relativi allo svolgimento dei corsi obbligatori, contenenti la data e le ore dello svolgimento dei corsi e la valutazione delle prestazioni del tiratore, annotate anche sul libretto personale, vengono trasmessi al prefetto.

[22] Le falsità ideologiche nella certificazione, sono punite a norma art. 482 C.P.

[23] L'attività di tiro ludico-motoria non richiede la presentazione di certificati medici; restano ferme le disposizioni vigenti per coloro che praticano attività agonistica oppure non agonistica, ma solo nell'abito di attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali e simili.

[24] Nel caso si accerti che sono venuti meno i requisiti di sicurezza, o che il gestore non possiede più i requisiti richiesti, o che manca la copertura assicurativa prescritta, il Sindaco sospende la licenza del poligono fino a regolarizzazione.

[25] I poligoni e campi di tiro già funzionanti devono mettersi in regola secondo le disposizioni di questo articolo entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

[26] L'apertura o l'esercizio senza licenza di un poligono e l'inosservanza delle disposizioni sulle munizioni sono punite a norma dell'art. 17 R.D. 18 giugno 1931 n.773.

[27] Le altre violazioni alle prescrizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da 1000 e 5.000 Euro.

### **Art. 35 – Direttori di tiro<sup>87</sup>**

Il primo comma dell'art. 31 della legge 18 aprile 1975 n. 110 è sostituito dai seguenti commi:

“ [1] I direttori di tiro e gli istruttori vengono nominati dal Presidente della Sezione del TSN o dal gestore di un poligono privato nel numero necessario, fra soggetti muniti di una licenza di porto d'armi.

[2] La nomina vale solo per il poligono per cui è stata rilasciata; l'attività occasionale in altri poligoni deve essere autorizzata dai rispettivi presidenti o gestori. La nomina vale tre anni e può essere revocata dal Presidente in qualsiasi momento, discrezionalmente

[3] Il provvedimento di nomina e i suoi rinnovi o le sue revoche vengono comunicati al Sindaco del Comune in cui ha sede il poligono.

### **Art. 36 – Destinazione delle armi confiscate o versate<sup>88</sup>**

L'art. 33 L. 18 aprile 1975 n. 110 è sostituito dal seguente:

“ [1] Le armi proprie e comuni da sparo e le armi antiche confiscate, quelle versate da privati, quelle non ritirate dagli uffici della Polizia di Stato o dei Carabinieri dopo il termine assegnato, vengono inviate ai competenti organi indicati dal Ministero della Difesa. Gli elenchi delle armi pronte all'invio vengono co-

<sup>87</sup> Vi è la necessità di regolare anche i direttori di tiro che opereranno nei poligoni privati; la licenza rilasciata dal Comune di residenza del direttore non ha senso, perché il Comune non può conoscere i problemi del poligono in cui il direttore andrà ad operare. Inoltre il Comune non può svolgere alcun accertamento di merito e la licenza di direttore si traduce in una semplice dichiarazione di inizio attività perciò il sistema può essere riformato rendendolo più agile e meno burocratico, senza alcuna conseguenza negativa ai fini della sicurezza. Il controllo sui soggetti è garantito dal fatto che si devono essere in possesso di una licenza di porto d'armi.

<sup>88</sup> Di recente si sono evidenziate problematiche nella gestione delle armi confiscate, sia per lo scarso controllo esercitabile in fase di demolizione, sia per la difficoltà di svolgere un'adeguata selezione delle armi che rientrano fra i beni culturali tutelati. Inoltre è emersa l'assurdità di distruggere beni che talvolta hanno un notevole valore economico anche di migliaia di euro e che ben il Ministero della difesa può mettere in vendita. È stato quindi adottato un sistema che dovrebbe consentire procedure agili per la rottamazione di ciò che non ha valore economico e la vendita del resto. Per garantire ulteriormente la sicurezza pubblica si è stabilito che la vendita non avvenga a privati ma solo atto armieri, cosicché ogni passaggio avvenga sotto lo stretto controllo già previsto per gli operatori.

municati alla Sovrintendenza dei Beni Culturali competente per territorio la quale entro 30 giorni invia un proprio incaricato per visionarle e per disporre la consegna a Musei attrezzati di quelle di interesse culturale. Gli organi del Ministero della Difesa dispongono sulla destinazione finale delle armi loro inviate o per uso delle FF.AA., o della Polizia, o per la vendita di quelle aventi valore commerciale, o per la rottamazione delle restanti. Le armi da vendere o da rottamare devono essere visionate da uno o più esperti in armi antiche e moderne inviati dalla Sovrintendenza locale al fine di individuare quelle di interesse culturale e destinarle a musei attrezzati.

[2] La vendita delle armi aventi valore commerciale può essere fatta solo a favore di soggetti comunitari con licenza di fabbricazione o commercio di armi, per lotti omogenei di 100 pezzi, al miglior offerente, senza prezzo base e senza garanzia, sulla base di elenchi con foto, pubblicizzati su internet. Le vendite avverranno con cadenza annuale.

[3] Provvedimenti giudiziari in cui si dispone la distruzione delle armi confiscate, sono nulli.<sup>89</sup>

[4] Le somme ricavate dalle vendite restano nella disponibilità del Ministero della difesa.”

### **Art. 37 - Eredità di armi<sup>90</sup>**

Dopo l'art. 38 del R.D. 18 giugno 1938 n. 773 viene inserito il seguente art. 38 bis:

“[1] Chiunque alla morte del detentore di armi viene a trovarsi, a qualsiasi titolo, nel possesso delle armi, ne diviene custode e deve comunicare la situazione al competente ufficio di PS.

[2] Un erede qualsiasi, legittimato ad acquistare detenere armi, può comunicare entro 60 giorni al competente ufficio di PS di assumere la custodia delle armi e di volerle denunciare a proprio nome, impugnando i diritti di eventuali coeredi nei cui confronti diventa civilmente responsabile ad ogni effetto. Il termine è prorogabile per giustificato motivo. Se non è già legittimato all'acquisto di armi, presenta immediatamente domanda di rilascio di nulla osta e si riserva di presentare il certificato di idoneità psichica entro 60 giorni dalla domanda. Se nessuno si assume la custodia delle armi, può cedere le armi a terzi in via definitiva o con patto di retroversione, facendo denuncia della cessione entro 72 ore.

[3] Se mancano eredi o se nessun erede, o chi per lui, si attiva per la custodia, le armi vengono ritirate dall'ufficio di PS e destinate a norma art. 33 L. 18 aprile 1975 n. 11.”

### **Art. 38 - Depenalizzazioni - Violazioni formali**

[1] Il Governo è delegato a provvedere entro un anno, mediante Decreto Legislativo, a stabilire quali contravvenzioni alle leggi in materia di armi vadano punite come sanzioni amministrative, in quanto tali da non comportare pericoli concreti per la sicurezza pubblica e verosimilmente commesse in buona fede. La sanzione amministrativa non potrà superare nel massimo i 2.000 euro.

### **Art. 39 - Porto di armi sui veicoli di trasporto pubblico**

[1] L'art. 33 del DPR 11 luglio 1980 n. 753 è sostituito dal seguente:

Sui treni, veicoli, natanti, adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, all'infuori di quelli di linea di trasporto pubblico locale su scala regionale, chi è autorizzato al porto di difesa di armi corte, le deve portare scariche.

[2] Questo obbligo non si applica ai soggetti autorizzati al porto permanente di armi in ragione della loro qualità, agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario, sia in divisa che in borghese, e non si applica a tutti coloro che portano l'arma in dotazione allo loro divisa

[3] I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da 50 a 150 Euro

### **Art. 40 – Musei**

L'art. 32 della legge 19 aprile 1975 n. 110 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 32 – Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei

[1] Ai fini della normativa sulle armi per museo si intende ogni ente pubblico o morale permanente al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, espone ed esegue ricerche sulle armi da fuoco, sui loro componenti essenziali o sulle munizioni a fini storici, scientifici, tecnici, didattici, ricreativi o legati al patrimonio ed è riconosciuta come tale dallo Stato.

2[] Il museo è rappresentato dal direttore o, in sua mancanza, dal legale rappresentante dell'ente morale, i quali sono i responsabili della corretta gestione di armi e munizioni.

<sup>89</sup> Spesso i giudici sbagliano ed emettono questo provvedimento non di loro competenza.

<sup>90</sup> Norma che nulla aggiunge di nuovo ma che regola chiaramente, anche in base alle norme del codice civile, il comportamento degli uffici di PS di fronte a chi ha ereditato delle armi.

[3] In deroga ad ogni precedente disposizione la competenza al rilascio di tutte le autorizzazioni richieste per i musei in materia di armi sono di competenza, ciascuno per la sua parte, della Sovrintendenza ai beni storico, artistico, culturali e ambientali e della Questura locali. Ai musei indicati nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773. Non si applicano ai musei le norme in materia di armi previste dalle leggi sulle armi per le persone fisiche.

[4] Un museo può essere autorizzato dal Questore ad acquisire e a detenere armi da fuoco, parti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A o da guerra, se necessario per scopi storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi o legati al patrimonio, a condizione che tali musei e collezionisti dimostrino, prima che sia loro concessa una tale autorizzazione, di aver adottato le misure necessarie per una adeguata custodia.

[5] I musei possono detenere, importare ed esportare, temporaneamente (ad es. prestati per mostre) o definitivamente (ad es. scambio di materiali di documentazione), i materiali d'armamento che siano definibili "storici" in quanto non più di impiego attuale da parte della FFAA delle principali nazioni tecnologicamente evolute; le autorizzazioni sono rilasciate al museo dalla Questura su domanda e relazione delle Sovrintendenze ai beni storico, artistico, culturali e ambientali, anche in deroga alla legge 1° luglio 1990 n.185.

[6] La manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il completamento di materiali d'armamento di qualsiasi tipo, appartenenti alle collezioni di musei o istituti storici o culturali è eseguita da personale competente, individuato dall'istituzione stessa e tale attività è supervisionata dalla Sovrintendenza ai beni storici, artistici, culturali e ambientali competente per territorio; le operazioni effettuate sul reperto vengono annotate nella scheda scientifica del singolo oggetto. Per quanto possibile deve essere salvaguardata l'integrità del reperto. Gusci di bombe e di mine e munizioni per armi pesanti sono detenibili mediante eliminazione dei materiali esplosivi e foratura del bossolo.

[7] I musei sono legittimati a collezionare fino a due esemplari di ogni tipo di munizioni per armi portatili e loro varianti, anche esteriori (marchi, colorazioni, ecc.).

[8] Ogni museo deve redigere ed aggiornare l'inventario delle armi e munizioni di cui è in possesso con i dati identificativi delle armi e la provenienza dei singoli pezzi. L'inventario degli enti morali deve essere vidimato dall'autorità di PS. È consentita la tenuta dell'inventario in forma elettronica e i suoi dati devono essere accessibili da parte del sistema informatico della PS.

[9] Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda 100 a 600 Euro.

#### **Art. 41 - Abrogazione di norme**

[1] Il comma 10 dell'art. 35 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 è abrogato.<sup>91</sup>

[2] L'art. 37 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 è abrogato<sup>92</sup>.

[3] Ogni norma in contrasto con quanto disposto nella presente legge è abrogata. [

#### **Art. 42 – Previsione di correttivi**

[1] Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo può adottare, con decreto legislativo, disposizioni integrative e correttive, fermi i principi della Direttiva Europa recepita e fermi le norme e i criteri introdotti, al fine di integrarli e collegarli correttamente nella normativa anteriore, di introdurre ulteriori semplificazioni, di estenderle ad altre ipotesi analoghe, di correggere errori, di eliminare formalità superflue.

#### **Art. 43 - Disposizioni finanziarie**

[1] Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[2] Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

<sup>91</sup> È la norma che stabilisce di comunicare ai familiari l'acquisto di armi; mai applicata e insensata.

<sup>92</sup> È la norma che vieta la vendita ambulante di strumenti atti ad offendere senza licenza comunale; la materia è già regolata, senza differenze, dalla norme sul commercio ambulante in genere.





## ALLEGATO I

### Regole sulla custodia di armi da parte di privati al fine di evitare furti.

#### Premessa

**La normativa tecnica di riferimento è la seguente:**

- UNI EN 14450
- UNI EN 1143-1
- UNI EN 1300
- UNI EN 1627

#### Definizioni:

- **Contenitore di sicurezza:** contenitore metallico ancorabile al pavimento e/o a parete chiudibile con serratura meccanica o elettronica.
- **Armadio di sicurezza:** contenitore di sicurezza conforme di grado S1 o S2 secondo la norma UNI EN 14450.
- **Porta blindata:** porta di sicurezza conforme ai gradi della norma UNI EN 1627
- **Locale blindato:** locale riservato con chiusure perimetrali (porta, infissi, ecc.) conformi ai gradi della norma UNI EN 1627
- **Porta corazzata:** porta corazzata conforme ai gradi della norma UNI EN 1143-1
- **Locale corazzato:** locale cieco di struttura e porta corazzata conformi ai gradi della norma UNI EN 1143-1.
- **Cassaforte:** Contenitore di sicurezza conforme ai gradi della norma UNI EN 1143-1
- **Serratura di sicurezza:** serratura conforme ai gradi della norma UNI EN 1300
- **Sistema di allarme locale:** Sistema di allarme a protezione degli accessi nei locali adiacenti e di custodia delle armi. In caso di allarme vengono azionati avvisatori acustici interni ed esterni anche con avvisatore luminoso. L'allarme allerta anche le risorse deputate alla gestione degli allarmi tramite combinatore telefonico.
- **Sistema di allarme con collegamento a FF.O.:** Sistema di allarme a protezione degli accessi nei locali adiacenti e di custodia delle armi. In caso di allarme vengono azionati avvisatori acustici interni ed esterni anche con avvisatore luminoso e allarmi remoti a FF.O. e/o Centrali Operative oltre alle risorse deputate alla gestione degli allarmi.

Le dotazioni di sicurezza devono essere adeguate al tipo e al numero di armi e al livello di sicurezza dei luoghi e dell'edificio. A tal fine è stata compilata la Tabella 1 che consente di individuare i parametri di rischio per cinque gruppi di situazioni.

**Tabella 1**

I) TIPO DI EDIFICIO	Punti
Villa o villino isolato (non controllabile da altri edifici abitati)	50
Villa o villino controllabile da altri edifici abitati	40
Appartamento in condominio al piano terra o primo piano rialzato, senza inferriate o finestre di sicurezza	30
Appartamento al I piano o piani superiori se facilmente scalabile (appigli, aggetti, tubature, alberi, ecc.) senza inferriate o finestre di sicurezza	20
Appartamento non scalabile	10
Locale sotterraneo	0

II) ZONA	Punti
Città o cittadina, zona popolare con alto tasso di criminalità	30
Città o cittadina, zona con composizione multietnica elevata	20
Città o cittadina, zona normale molto popolata	10
Città o cittadina, zona residenziale, piccolo paese	5
Campagna, borgo isolato	0

III) TIPOLOGIA DI ARMI	Punti
Da guerra	60
Pistole o rivoltelle di calibro eguale o superiore a 9 mm (.38); armi cat. A	40
Pistole o rivoltelle di calibro inferiore a 9 mm (.38). Fucili cat. B9	30
Fucili da caccia semiautomatici a canna rigata	20
Fucili semiautomatici o a pompa a canna liscia; armi corte a percussione anulare	10
Doppiette o sovrapposti a canna liscia, combinati, carabine a percussione anulare	0

IV) NUMERO DI ARMI COMPLESSIVO	Punti
Oltre 200	50
Da 101 a 200	40
Da 51 a 100	30
Da 26 a 50	20
Fino a 25	10
Fino a 3 fucili a canna liscia e 3 armi corte	0

V) CORRETTIVI DA INSERIRE NEL RISULTATO FINALE	Punti
Esistenza di sistema di allarme non collegato a forze di intervento esterno	- 5
Esistenza di sistema di allarme con collegamento a forze di intervento esterno	-10
Esistenza di inferriate e/o infissi perimetrali blindati conformi ai gradi UNI EN 1627	-20
Edificio non adibito ad abitazione (non presidiato) od abitato saltuariamente	+20

#### Uso della Tabella I

Per ognuna delle cinque situazioni di rischio si sceglie il valore che corrisponde alla situazione in esame si sommano i valori trovati. Attenzione che i valori del gruppo V sono negativi e quindi vengono sottratti dalla somma ricavata dagli altri gruppi.

Il risultato così trovato ci dà l'indice di rischio con cui trovare nella tabella II le misure di sicurezza da adottare.

